

## ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALBERTINI: Impianto di un filo a sbalzo in Intragna (Novara). (898, già orale) . . . . .	1552	COLITTO: Prezzo della pasta alimentare per l'esercito. (3733) . . . . .	1563
ALPINO: Sulle voci di esclusiva alla scuola interpreti di Milano per rilascio diplomi. (2851) . . . . .	1553	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Montecilfone (Campobasso). (4258) . . . . .	1563
AMENDOLA PIETRO: Applicazione della legge sulla montagna nel Cilento e nel Vallo di Diano. (3200) . . . . .	1553	COLITTO: Sulla competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa l'utilizzazione delle acque del Biferno. (4295) . . . . .	1563
AMICONI: Applicazione della legge sulla montagna nel Molise. (3451) . . . . .	1554	COLITTO: Trattamento pensionistico agli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sottufficiali. (4297) . . . . .	1564
AMICONI: Servizio d'esattoria consortile nei bacini del Trigno e Biferno. (3848) . . . . .	1554	COLITTO: Servizio fonotelegrafico in Conca-sale (Campobasso). (4330) . . . . .	1564
ANFUSO: Sull'esportazione del busto marmoreo raffigurante Barberini, attribuito al Bernini. (8) . . . . .	1554	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Colle Sante di Agnone (Campobasso). (4350) . . . . .	1565
ANFUSO: Sull'esportazione di alcune opere d'arte. (2531) . . . . .	1556	CRUCIANI: Residenza della direzione della « Terni » nella città omonima. (3430) . . . . .	1565
AUDISIO: Provvidenze per agricoltori alluvionati di Vinadio (Cuneo). (4054) . . . . .	1557	DANTE: Canone R. A. I. di Moschella Francesco. (2890) . . . . .	1565
AUDISIO: Indennizzo per esproprio terreni in Vinadio (Cuneo). (4056) . . . . .	1557	DANTE: Sull'assistenza sanitaria all'operaio infortunato Rosario Orlando. (3031) . . . . .	1566
BADINI CONFALONIERI: Pagamento quota parte degli interessi sui prestiti bancari delle cantine sociali. (4192) . . . . .	1558	DE MARZI: Esportazione di ortofrutticoli nei decenni 1928-1939 e 1948-1958. (3820) . . . . .	1567
BIGNARDI: Incremento apicoltura. (4263) . . . . .	1559	DE MARZI: Timbratura uova olandesi. (4379) . . . . .	1567
BIGNARDI: Esperti agricoli presso la C. E. E. (4264) . . . . .	1559	DE MICHELI VITTURI: Sperequazioni in seguito alla soppressione dei diritti casuali. (3837) . . . . .	1567
CALASSO: Sulla S. A. S. P. S. I. di Lecce. (4293) . . . . .	1560	DE MICHELI VITTURI: Valutazione insegnamento nelle scuole professionali. (3913) . . . . .	1568
CALASSO: Edificio « Inam » in Galatina (Lecce). (4502) . . . . .	1560	DE MICHELI VITTURI: Danni di guerra a Robustelli Silvia e Adiletta Carmen. (4218) . . . . .	1568
CANTALUPO: Ricorsi per pensioni di guerra. (993, già orale) . . . . .	1561	DE MICHELI VITTURI: Danni di guerra a Chiaruttini Antonio. (4219) . . . . .	1568
CASTAGNO: Sulla soppressione di un cantiere di lavoro in Pomaretto Chisone (Torino). (4466) . . . . .	1561	DE MICHELI VITTURI: Danni di guerra ad Allievi Carlo. (4226) . . . . .	1568
COLASANTO: Posizione giuridico-economica degli insegnanti tecnico-pratici. (3564) . . . . .	1562	DE MICHELI VITTURI: Liquidazione tabelle di tramutamento a Riviello Rocco. (4316) . . . . .	1569
COLASANTO: Sulla costruzione della <i>Torres II</i> nei cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli). (3930) . . . . .	1562	DE MICHELI VITTURI: Danni di guerra a Cudini Anna. (4366) . . . . .	1569
		DE MICHELI VITTURI: Danni di guerra ad Adulnar Anna. (4404) . . . . .	1569

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

	PAG.		PAG.
DI BENEDETTO: Richiesta di proroga dell'esenzione fiscale per i lavoratori nelle cause contro istituti assicuratori. (4547)	1569	PITZALIS: Irregolare posizione assicurativa di professori fuori ruolo. (2659)	1584
DI NARDO: Edificio postale in Pozzuoli (Napoli). (3622)	1570	POLANO: Consorzio di bonifica Valle Giunghi (Sassari). (3662)	1585
FASANO: Indennità C. E. C. A. ai licenziati dall'I. L. V. A. di Torre Annunziata (Napoli). (4564)	1570	POLANO: Consorzio di bonifica Guspini Pabillonaria (Cagliari). (3663)	1585
FASANO: Provvidenze per siderurgici espropriati in nazioni della C. E. C. A. (4565)	1570	POLANO: Indennità C. E. C. A. ai licenziati dalla Carbosarda. (4339)	1586
FERRARI FRANCESCO: Vertenza salariale alla Marzotta di Valdarno (Vicenza). (659, già orale)	1571	PRINCIPE: Comportamento del collocatore comunale di Verbicaro (Cosenza). (3549)	1586
FODERARO: Industrializzazione della Calabria. (1578)	1572	REALE GIUSEPPE: Nuovi servizi postali nel catanzarese. (4011)	1586
FODERARO: Immissione in ruolo degli insegnanti abilitati. (3914)	1573	ROMANO BRUNO: Pensione a De Sanctis Battista. (3783)	1587
GASPARI: Approvvigionamento elettrico a Fossacesia (Chieti). (3484)	1573	ROMEO: Nuovo istituto tecnico-agrario in Massafra (Taranto). (3741)	1587
GASPARI: Scuola elementare in Selve di Vercelli (Chieti). (3488)	1573	RUSSO SALVATORE: Assegni I. N. P. S. ai braccianti della provincia di Enna. (3690)	1587
GASPARI: Alloggi I. N. A.-Casa in Brecciarola di Chieti. (4156)	1574	RUSSO SALVATORE: Stabilità nell'insegnamento agli insegnanti tecnico-pratici. (4129)	1588
GRILLI ANTONIO: Vertenza sindacale nei cantieri Piaggio di Ancona. (3916)	1574	SANTARELLI ENZO: Ricerche metanifere nella valle dell'Esino (Ancona). (3207)	1588
GUIDI: Corsi di qualificazione per ex-tubercolotici al Vigorelli di Milano. (4170)	1574	SANTARELLI ENZO: Vertenza sindacale nei cantieri Piaggio di Ancona. (3858)	1589
MAGLIETTA: Sulla costruzione dell'hotel Regina Cristina in Capri (Napoli). (3764)	1575	SANTARELLI ENZO: Disoccupazione nelle Marche. (4287)	1589
MAGLIETTA: Pensione I. N. P. S. a Bianchi Maria. (3769)	1575	SCALIA: Stabilimento balneare nell'Isola Bella di Taormina (Messina). (3609)	1598
MAGLIETTA: Sfruttamento cava di Feranto in Massalubrense (Napoli). (3772)	1575	SCHIANO: Contro le cave deturpanti il golfo di Napoli. (2274)	1598
MAGLIETTA: Sistemazione personale non insegnante degli istituti di istruzione superiore. (4025)	1576	SPADAZZI: Rifezione scolastica in Vietri (Potenza). (3843)	1599
MAGLIETTA: Sul lavoro dei sagrestani. (4337)	1577	SPONZIELLO: Danni di guerra a Pernisco Giovanni. (4415)	1599
MARIANI: Situazione scuola media di Castel di Sangro (L'Aquila). (2833)	1577	TRIPODI: Sulla soppressione dell'insegnamento elementare a Saracena (Cosenza). (3844)	1599
MARTINO GAETANO: Proroga termine domande ai concorsi per ispettore scolastico. (1949)	1578	VENEGONI: Sospensioni dal lavoro nella S. N. I. A. Viscosa di Cesano Maderno (Milano). (3607)	1600
MINELLA MOLINARI ANGIOLA: Trattamento previdenziale delle ostetriche. (4162)	1578	VIDALI: Posizione degli insegnanti sloveni di Trieste. (2096)	1600
NAPOLITANO FRANCESCO: Restituzione assegni dell'ex repubblica di Salò. (4021)	1579	VIDALI: Inclusione nei ruoli transitori degli insegnanti sloveni di Trieste. (4130)	1603
PAJETTA GIULIANO: Politica interna somala. (4472)	1580	VIVIANI LUCIANA: Incarichi e supplenze nelle scuole napoletane. (3553)	1603
PELLEGRINO: Assunzione obbligatoria invalidi di guerra. (3975)	1581		
PELLEGRINO: Situazione degli italiani in Tunisia. (4455)	1582		
PINNA: Qualifica di combattenti ai ferrovieri militarizzati. (3701)	1583		
PINNA: Sul trasferimento della maestra Casarotti. (3861)	1583		
PINO: Per la soppressione dei concorsi interni per titoli in magistratura. (4540)	1584		

ALBERTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che, malgrado le ripetute richieste di un gruppo di alpigiani di Intragna (Novara) dirette al Corpo forestale di Novara, al fine di ottenere un modesto contributo ai sensi della legge della montagna, per la costruzione di un filo a sbalzo, per il trasporto fino al

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

centro abitato del foraggio prodotto nei prati alpini, tali richieste non hanno avuto alcun esito.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro non intenda intervenire per dare soddisfazione agli alpigiani di Intragna, tenendo conto che la mancanza di strade rende impossibile il trasporto del foraggio al centro abitato senza la costruzione del progettato filo a sbalzo, con grave danno per numerose famiglie di lavoratori agricoli e per l'economia agricola locale. (898, *già orale*).

RISPOSTA. — Da parte di alpigiani del comune di Intragna sono state presentate al dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Novara, competente per territorio, soltanto due domande di contributo nella spesa per l'impianto di fili a sbalzo, a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Dette domande saranno esaminate e, se tecnicamente ammissibili, accolte, in relazione alla disponibilità dei fondi che è stato possibile assegnare all'ispettorato di Novara e alle numerose altre domande di contributo nella spesa per opere di miglioramento fondiario, presentate ancor prima all'ispettorato medesimo.

*Il Ministro:* RUMOR.

ALPINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda al vero quanto pubblicato da qualche quotidiano (e pare, ripetuto dalla Radio-Televisione), secondo cui, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri interrogati, la scuola interpreti di Milano, assunto il nome di « Scuola superiore per interpreti e traduttori », sarà in Italia l'unico organismo autorizzato a rilasciare diplomi di interprete e traduttore.

Quanto sopra si chiede in rapporto al contrasto che un privilegio siffatto rappresenterebbe nel regime di libertà vigente e alla evidente lesione dei diritti dei similari istituti finora autorizzati, come pure di tutti quelli che potranno sorgere, quando rispondano ai requisiti fissati e ai controlli delle competenti autorità.

Appare comunque indispensabile che, ove si intenda regolare più compiutamente il settore, si proceda all'emanazione di opportune norme obiettive, alla cui attuazione siano ammessi in condizioni di parità tutti gli istituti che vi abbiano giustificato interesse. (2851).

RISPOSTA. — La notizia riportata dalla stampa, cui si riferisce l'interrogante, circa una pretesa esclusiva concessa da questo Ministero alla scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano per il rilascio di diplomi di interprete e traduttore, non è fondata.

Tale notizia — che sembra sia apparsa su il quotidiano *La Stampa* di Torino — è da mettersi in relazione col decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1958, n. 276, con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica alla predetta scuola superiore per interpreti e traduttori.

Ora, si deve precisare che nessuna rilevanza ha il riconoscimento della personalità giuridica né in ordine alla esclusione, per altre istituzioni, di rilasciare attestazioni del genere di quelle concesse dalla scuola superiore di Milano, né in ordine al conferimento di valore legale ai titoli conferiti dalla detta scuola.

Pertanto, i diplomi che verranno rilasciati dalla scuola superiore interpreti e traduttori di Milano, dopo il riconoscimento della personalità giuridica, non potranno avere effetti diversi da quelli da essa concessi in precedenza e da quelli rilasciati da altre istituzioni private, comunque autorizzate da questo Ministero.

Infatti, un titolo ha « valore legale » soltanto quando esso sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari relative all'ordinamento degli studi nel territorio della Repubblica.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali somme sono state erogate, a titolo di mutui o di contributi, nei singoli comuni del Cilento e del Vallo di Diano, in applicazione della legge sulla montagna e dall'entrata in vigore della legge a tutt'oggi. (3200).

RISPOSTA. — Dalla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 991, e fino al 31 dicembre 1958, nei comuni del Cilento sono stati concessi mutui, a termini dell'articolo 2 della legge, per complessive lire 235.176.800, e contributi, a norma del successivo articolo 3, per complessive lire 689 milioni 852 mila 670, di cui: lire 206.297.700 sui fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero, e lire 483.554.970, sui fondi della Cassa per il mezzogiorno.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

L'importo complessivo dei mutui e dei contributi erogati nei comuni del Vallo di Diano, è, rispettivamente, di lire 30.680.000 e di lire 101.311.500, di cui: lire 61.212.350, sui fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero, e lire 40.099.150, sui fondi della Cassa per il mezzogiorno.

*Il Ministro:* RUMOR.

AMICONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali somme siano state erogate, a titolo di mutui o di contributi, nei singoli comuni del Molise, riconosciuti come « montani », in applicazione della legge sulla montagna e dall'entrata in vigore della legge a tutt'oggi. (3451).

RISPOSTA. — Dalla di entrata in vigore vigore della legge 25 luglio 1952, n. 991, e fino al 31 dicembre 1958, nei comuni del Molise dichiarati territori montani, sono stati concessi mutui, a termini dell'articolo 2 della legge, per complessive lire 71.850.720, e, concessi contributi, a norma del successivo articolo 3, per complessive lire 312.981.555.

Infine, per finanziamenti di opere pubbliche di bonifica montana, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge stessa, sono stati erogati fondi per complessive lire 439.063.440.

*Il Ministro:* RUMOR.

AMICONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere come è potuto accadere — in occasione del rinnovo del contratto per la riscossione dei contributi nel consorzio di bonifica di Termoli (Biferno-Trigno) — questo strano fatto, e cioè :

1°) che per i diversi comuni dell'ex consorzio Trigno l'offerta fatta dagli esattori comunali per detto servizio (aggio del 2,37 per cento) è stata accolta;

2°) che, invece, per i comuni dell'ex consorzio Biferno l'offerta analoga è stata respinta e il servizio di riscossione è stato affidato ad un esattore unico, certo Crema, all'aggio astronomico dell'8 per cento !

L'interrogante confida in un pronto intervento dei ministri — ferme restando le richieste di cui all'interrogazione dell'11 dicembre 1958, n. 3453 — perché siano acclarate le responsabilità del fatto scandaloso, sia affidato il servizio di riscossione, con l'aggio del 2,37 per cento, agli esattori dei comuni compresi nell'ex consorzio Biferno, e, infine, sia resti-

tuita ai coltivatori consorziati di questi comuni la differenza indebitamente percepita. (3848).

RISPOSTA. — Non è stata presentata alcuna offerta, da parte di esattori comunali, per l'assunzione del servizio di esattoria consorziale, sia per i comuni compresi nel bacino dell'ex consorzio del Trigno che per quelli ricadenti nel bacino dell'ex Biferno.

Non è esatto, poi, che l'aggio per i comuni ricadenti nel comprensorio dell'ex consorzio del Trigno sia del 2,37 per cento, perché agli esattori viene corrisposto l'aggio legale del 3,40 per cento, fatta eccezione per Termoli, ove si riconosce — per particolari circostanze — un aggio superiore (7,50 per cento).

Sull'importo dei ruoli è dovuto un ulteriore aggio dell'1 per cento a favore del ricevitore provinciale (Banco di Napoli).

La riscossione dei contributi, nei comuni compresi nel bacino dell'ex Biferno, venne assegnata, nel 1953, a seguito di gara ed al tasso del 10 per cento, al signor Crema Sebastiano, esattore comunale di Campomarino e Portocannone.

Nel dicembre 1958, alla scadenza del contratto, il consorzio — non avendo potuto curare il riappalto del servizio, data la riorganizzazione in atto — ha provveduto al rinnovo, per la durata di un anno, del contratto stesso con la precedente ditta appaltatrice, previa riduzione all'8 per cento del tasso di esazione.

Comunque, il consorzio ha assicurato che, alla scadenza del contratto anzidetto (31 dicembre 1959), sarà indetta regolare asta per una concessione del servizio che risulti maggiormente soddisfacente per i consorziati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

ANFUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sull'esportazione (avvenuta il 13 marzo 1950) del busto in marzo di Gian Lorenzo Bernini che raffigura monsignor Francesco Barberini; questa esportazione è stata oggetto di una interrogazione presentata il 26 luglio 1950 dal deputato Giulio Andrea Belloni al ministro della pubblica istruzione,

Si chiede di conoscere:

a) se questo busto, che è oggi citato nel catalogo dei capolavori della collezione Kress di Washington, è stato declassato ad opera di modesto autore dalla commissione dell'ufficio esportazioni di Roma o a richiesta dell'esportatore; discutendosi il 14 luglio 1956 il bilancio della pubblica istruzione, ricordai al ministro Paolo Rossi questa esportazione e l'in-

interrogazione del deputato Giulio Andrea Belloni, pregandolo d'informare il Parlamento. Il ministro con lettera particolare mi avvertì cortesemente che « l'apposita commissione ministeriale (composta dal soprintendente Renato Bartocchini, dal direttore Antonino Santangelo e dall'ispettrice Pasqualina Tentori Montalto), esaminata l'opera, ne aveva autorizzato la esportazione, poiché escludeva, in base a documenti, all'esame di esperti di nota competenza, che si trattasse di una scultura del Bernini ».

Non soddisfatto delle sommarie informazioni, il 9 ottobre 1956 presentai al ministro della pubblica istruzione una interrogazione (22252), per chiedere il « testo integrale » dei documenti che attestano che il busto non è del Bernini insieme al « testo integrale » delle dichiarazioni degli esperti di nota competenza che, avendo « esaminato » il busto, esclusero trattarsi di opera dell'insigne maestro. Il 1° febbraio 1957 il ministro rispose ma non indicò la dichiarazione degli esperti. Si limitò ad informare che la licenza di esportazione era stata rilasciata dalla commissione « perché la bibliografia esistente sul Bernini fino al 1910 considerava la scultura predetta come opera dell'artista, sostenendo però ciò non su esame stilistico, bensì su quello del solo inventario, ripetendo in tal modo la tesi del Frascchetti che la commissione non ritenne valida, sia per le non poche attribuzioni di esso inventario — quali la Pietà di Palestrina di Michelangelo Buonarroti, la Diana giacente di Giuseppe Mazzuoli, e il San Sebastiano di Francesco Dusquenny — non accettate dalla critica moderna, sia per la differenza di carattere esecutivo e ritrattistico tra il busto berniniano e altre indubbie opere del Bernini ».

Nessuno dei membri della commissione ha mai condotto studi pregevoli e non pregevoli sull'opera del Bernini. Quindi la commissione non era in grado di declassare quel busto su di una licenza di esportazione. Anzi, anche se i membri della commissione fossero stati specialisti insigni nella scultura barocca, prima di concedere tale licenza, avrebbero dovuto accertarsi che il declassamento era stato accettato da altri studiosi.

Se i membri della commissione fossero stati proprietari del busto di monsignor Francesco Barberini, dovendo venderlo non si sarebbero presi l'iniziativa di declassarlo perché l'hanno fatto nei riguardi dello Stato facendo pagare all'esportatore (studio d'arte Palma di Roma) la modesta somma di lire 600 mila. In ogni modo il parere della com-

missione non è stato poi condiviso da nessuno studioso. E in questi giorni, un funzionario dell'amministrazione antichità e belle arti, e precisamente il direttore Italo Faldi, ha pubblicato una monografia sulla scultura barocca in Italia (Milano 1958), in cui, a pagina 44, si riconosce, come ha sempre riconosciuto la critica di ieri e di oggi, essere di Gian Lorenzo Bernini il busto in questione, che viene lodato per preziosa eleganza. A pagina 93, sempre il direttore Faldi, osserva che questo busto è un « vero capolavoro del Bernini », il cui virtuosismo tecnico nella resa illusiva della qualità e della materia delle cose (si osservi la differenziazione tra la rigida cappa e il sottile pieghettato della camicia di seta sul petto e al sommo della braccia), nel trattamento del marmo levigato e polito fino quasi ad assumere trasparenze di porcellana, arriva a risultati di altissimo stile. Quale contrassegno della genialità dello scultore fin nei minimi particolari delle sue creazioni si pone lo straordinario peduccio del busto, il cui cartiglio con l'ape araldica ricorda da vicino quello della base dell'Apollo e Dafne con la spoglia del drago. Oltre che dal Baldinucci, il busto è ricordato nell'inventario Barberini del 1627. Tale riferimento cronologico e i rapporti di stile col gruppo dell'Apollo e Dafne, consentono di datare l'opera sul 1625-26.

Conservato fino a pochi anni fa in palazzo Barberini, solo di recente è stato acquistato dalla Galleria nazionale di Washington. Cioè con più esattezza acquistato dalla Fondazione Kress;

b) se l'esame del busto avvenne nell'ufficio esportazione o presso l'esportatore o presso uno spedizioniere;

c) se l'ufficio esportazione o i membri della commissione posseggano effettivamente dichiarazioni di « esperti di nota competenza » che dichiarino il busto non del Bernini »;

d) se, qualora tali dichiarazioni non esistessero, possano essere procurate per dimostrare che con tale licenza di esportazione non è stato offeso il patrimonio artistico nazionale e nuociuto all'erario per l'esigua tassa imposta all'esportatore;

e) qualora tali dichiarazioni non esistano e non possano essere ottenute, se il ministro intende prendere provvedimenti nei riguardi dei membri della commissione. (8).

RISPOSTA. — In merito ai singoli quesiti posti nella interrogazione questo Ministero — nel confermare quanto sull'argomento è già stato comunicato in risposta ad analoga inter-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

rogazione n. 22252 presentata dallo stesso deputato nella decorsa legislatura - deve far presente:

a) nel procedere alla concessione della licenza di esportazione della scultura attribuita a Gianlorenzo Bernini non fu operato un giudizio sul valore dell'opera in armonia alle cognizioni ed alle acquisizioni critiche dell'epoca;

b) la richiesta intesa a conoscere se l'esame del busto avvenne nell'ufficio di esportazione o presso l'esportatore o presso uno spedizioniere non si ritiene sia pertinente, in quanto il luogo ove si verificò l'esame, nulla poteva togliere o aggiungere al carattere intrinseco dell'opera;

c) per quanto riguarda le dichiarazioni di altri esperti sulla non appartenenza del busto al Bernini, si trattò di colloqui fra studiosi della materia a titolo meramente consultivo che non lasciarono tracce, né potevano lasciarne negli atti di ufficio;

d) per quanto asserito alla predetta lettera c), nessuna dichiarazione può essere prodotta, mentre circa il danno all'erario, stabilita la legittimità del giudizio negativo sull'oggetto esportato, si constata che non si verificò alcun danno;

e) nessun provvedimento il Ministero intende prendere nei confronti dei membri della commissione, giacché, essendosi potuto accertare che il loro operato si svolse al riparo di qualsiasi interferenza extrascientifica, esso sodisfa le condizioni stabilite dal regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

*Il Ministro: MEDICI.*

ANFUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto vi sia di vero intorno all'esportazione delle seguenti opere d'arte i cui particolari sono indicati sul quotidiano *Il Tempo* del 28 aprile 1957:

1°) Bronzino, ritratto di Eleonora d'Aragona;

2°) Maestro dell'Osservanza, esequie di Sant'Antonio Abate;

3°) Paolo di Giovanni Fei, assunzione della Vergine;

4°) Filippo Mazzola, ritratto di uomo;

5°) Gerolamo Romanino, ritratto d'uomo con armatura;

6°) Mino Pisano, Arcangelo Gabriele.

Per ogni singola opera si gradirebbe conoscere:

a) il nome dell'esportatore;

b) la data in cui venne rilasciato il permesso di esportazione dall'ufficio competente;

c) il nome dei membri della commissione che tale permesso rilasciò;

d) il giudizio che di ogni opera la commissione dette sul permesso di esportazione;

e) la somma su cui ogni opera pagò la tassa di esportazione. (2531).

RISPOSTA. — Sciogliendo la riserva contenuta nella precedente comunicazione in data 28 novembre 1958, n. 223, si precisa quanto segue.

Tre delle sei opere indicate si trovavano in stato di temporanea importazione e, pertanto, avevano diritto alla libera riesportazione e all'esenzione della tassa, ai sensi dell'articolo 42 della legge 1° giugno 1939, numero 1089. Esse sono:

Bronzino: ritratto di Eleonora da Toledo, importato temporaneamente con licenza del 9 maggio 1927, n. 133, riesportato con licenza del 19 gennaio 1954, n. 130, dell'ufficio esportazione oggetti d'arte di Roma;

Filippo Mazzola: ritratto d'uomo, importato temporaneamente l'11 giugno 1940 con licenza n. 866, riesportato il 23 febbraio 1950 con licenza n. 155 dell'ufficio di Firenze;

Gerolamo Romanino: ritratto di Guerriero, importato temporaneamente con licenza del 24 gennaio 1949, n. 11, riesportato con licenza del 15 marzo 1950, n. 182, dell'ufficio di Roma.

Per le altre tre opere venne concessa la esportazione dopo il loro esame da parte delle singole commissioni degli uffici esportazione oggetti d'arte.

Attribuito al Maestro dell'Osservanza: esequie di Sant'Antonio Abate; anche questo dipinto era munito di temporanea importazione, per altro scaduta; venne esportato dal signor Romano Romani il 6 aprile 1948 con licenza n. 75 dell'ufficio di Firenze; valore dichiarato lire 400 mila, accertato lire 1 milione, tassa pagata lire 258.600.

Commissione: professor Giovanni Poggi, professor Filippo Rossi, dottoressa Anna Ciaranfi; giudizio emesso dalla predetta commissione: « È una preziosa tavoletta con grande probabilità appartenente alla serie della storia di Sant'Antonio Abate data comunemente al Sassetta, sparsa fra le collezioni di Berlino, Lehman Jarves, Kress.

Di essa, che formava il commento di una pala raffigurante Sant'Antonio e oggi perduta, restano sette soggetti. Secondo attendibili induzioni di Jhon Pope Hennessy (Sassetta 1939) mancherebbero tre storielle, la principale delle quali era appunto la morte (o ese-

quie) di Sant'Antonio. La presente tavola dovrebbe dunque colmare tale lacuna. Stilisticamente, oltre che figurativamente, rientra nell'orbita del Sassetta e appartiene al momento stesso delle altre storioline superstiti. Il colore è molto limpido e fresco anche a prescindere dai restauri, e nell'insieme molto luminoso. La composizione, l'ambiente, sono ariosi e ben disposti (tolto l'eccessivo grandeggiare della figura inginocchiata e della prima a destra). Il colore, seppur vivace e chiaro, ha una sua fresca armonia.

Sano di Pietro è da escludere. Questa tavoletta appare una cosa di notevole e raro valore. Si concede l'esportazione perché il cartellino succitato la dimostra venuta dall'estero; e perché le altre tavolette della serie sono tutte già all'estero ».

Paolo di Giovanni Fei: assunzione della Vergine, esportato dal conte Alessandro Contini Bonacossi il 22 marzo 1948 con licenza n. 70 dell'ufficio di Firenze, valore dichiarato e accertato lire 650 mila, tassa pagata lire 153.600.

Commissione professor Giovanni Poggi, professor Filippo Rossi, professor Ugo Proccacci, giudizio della commissione: « Dipinto a tempera su tavola (altezza 0,79 larghezza 0,51) rappresentante l'assunzione della Vergine. Cornice originale con la parte superiore in forma d'arco, con archetti sottoposti, in stucco. In alto la Vergine a mani giunte su nube e fiancheggiato da dieci angeli osannanti e musicanti. In basso il sepolcro colmo di fiori, intorno undici apostoli. San Tommaso nel fondo, veduto da tergo, solleva le braccia verso la Vergine. Attribuito con molta verosimiglianza a Paolo di Giovanni Fei. Pittura un po' rozza ma in buono stato di conservazione, anche buono il fondo dorato. Il tergo pure ammantato è dipinto con un compasso quadrilatero di finto marmo rosso. Da un cartellino risulta che il dipinto è stato alla mostra nazionale antiquaria di Venezia del luglio-settembre 1947, n. 23 (vedi fotografia 48679) ».

Attribuito a Nino Pisano: Arcangelo Gabriele, esportato dallo studio d'arte Palma di Roma, unitamente ad altra scultura lignea raffigurante l'Annunziata, con licenza in data 8 marzo 1950, n. 176, dell'ufficio di Roma, valore dichiarato e accertato lire 500 mila per ciascuna statua. Tassa pagata lire 108.600.

Commissione: professor Renato Bartocini, dottore Mario d'Orsi, dottor Antonino Sant'angelo; nessun giudizio venne emesso dalla commissione. Trattasi comunque di re-

pliche di legno delle sculture in marmo di Nino Pisano conservate nella chiesa di Santa Caterina a Pisa.

*Il Ministro: MEDICI.*

AUDISIO. — *Al Ministro delle finanze:* — Per sapere se intenda intervenire in favore dei piccoli proprietari residenti nella frazione Pianche del comune di Vinadio (Cuneo), promuovendo un provvedimento di esenzione dal pagamento dell'imposta sui terreni e sul reddito agrario oppure il rimborso di quanto pagato agli stessi titoli nelle annate 1957 e 1958.

Ciò in considerazione del fatto che la grave alluvione del 1957 asportò complessivamente la terra coltivabile della vallata dello Stura in tale regione, lasciando ai poveri ed angosciati contadini soltanto un fondo di sassi. (4054).

RISPOSTA. — Il comune di Vinadio è stato compreso, fin dal 1953 nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 30 luglio 1957, n. 657, e, pertanto, i possessori di fondi rustici di quel territorio già beneficiano dell'esenzione delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 991.

Conseguentemente nessun ulteriore provvedimento può essere adottato, o promosso da questo Ministero per venire incontro ai predetti agricoltori danneggiati dall'alluvione del 1957.

Per altro, se, come sembra, i danni subiti rivestono carattere duraturo ed hanno determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi, i relativi possessori possono chiedere ed ottenere la revisione degli estimi catastali, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguente riduzione delle sovrimposte ed addizionali, comunali e provinciali, alle quali, come è noto, non si estende l'esenzione di cui sopra è cenno.

*Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.*

AUDISIO. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere quali ragioni possono essere fatte valere a giustificazione del sorprendente fatto che una espropriazione di terreni, avvenuta nel 1928 al momento della costruzione di una strada militare, non abbia ancora avuto come contropartita l'adeguato indennizzo agli aventi diritto,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Ed inoltre, come accogliere l'enormità che per quegli stessi terreni espropriati, i legittimi proprietari hanno continuato per trent'anni a pagare le imposte e sovrimeposte a termini di legge.

L'incredibile fatto è avvenuto, e purtroppo continua a far pesare le sue negative conseguenze, nel comune di Vinadio (Cuneo) per la costruzione di una strada militare di circa 15 chilometri di lunghezza, da bivio Pratolungo al santuario di Sant'Anna.

Pare, inoltre, che il fatto non sia eccezionale se si considera che analoga questione si pone per una strada costruita nel 1939 con un percorso di circa 40 chilometri in una zona vicina a quella del comune di Vinadio, e precisamente nella regione che va da Piano Quinto (frazione di Roccasparvera) a Prinardo (frazione di Argentera).

L'interrogante chiede pertanto:

a) che si provveda a liquidare gli indennizzi per i terreni espropriati agli aventi diritto, in base al valore venale attuale dei terreni;

b) a rimborsare, agli aventi diritto, gli importi delle imposte e sovrimeposte indebitamente fatte pagare dopo l'avvenuto esproprio dei terreni medesimi. (4056).

RISPOSTA. — Il provvedimento espropriativo dei terreni occorsi per la costruzione della strada militare bivio Pratolungo-santuario di Sant'Anna, in comune di Vinadio, risulta definito con il pagamento delle indennità relative e la voltura catastale dalla quale consegue il discarico delle imposte fondiarie per gli ex proprietari.

Quanto all'altra strada Piano di Quinto-Ponte Bernardo, si informa che per il primo tronco (Piano di Quinto-Pianche) sono in corso le perizie per la determinazione delle indennità da offrire ai privati proprietari dei terreni occupati, mentre per il secondo tronco (Pianche-Ponte Bernardo), non essendo stato possibile concordare le indennità per l'assenza dei titolari delle ditte catastali, si procederà a perizia giudiziaria con successivo deposito delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

I due tronchi risultano però già intestati in catasto al demanio dello Stato e pertanto le imposte afferenti ai terreni di sedime non possono gravare sui privati proprietari.

Si chiarisce infine che il ritardo nella definizione dei procedimenti di espropriazione dei terreni occupati durante l'ultima guerra per la costruzione di strade militari è stato determinato prima dagli avvenimenti bellici

e poi dalla necessità di un riesame generale per stabilire, sulla base delle mutate esigenze, quali aree fossero da acquisire definitivamente e quali da restituire ai privati proprietari.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perché non sia stata ancora data esecuzione alla legge n. 297 relativa allo stanziamento di 500 milioni per il pagamento di quota parte degli interessi sui prestiti bancari contratti dalle cantine sociali ed invita codesto Ministero a voler sollecitare l'esecuzione del provvedimento e l'utilizzazione delle somme, anche di quelle non utilizzate nell'anno 1958 (per esempio in provincia di Asti) in aggiunta a quelle stanziare per l'anno 1959.

Detto provvedimento si giustifica sia per il maggior numero di cantine sociali esistenti, sia per la copiosità del prodotto dell'anno corrente, sia ancora per la stanchezza del mercato che postula un periodo più lungo di giacenza del prodotto stesso. (4192).

RISPOSTA. — La legge 24 novembre 1958, n. 1071 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1958, n. 304), contrariamente a quanto l'interrogante sembra ritenere, è già in corso di attuazione da circa un mese. Infatti, non appena il relativo decreto regolamentare è stato controfirmato dal ministro del tesoro — e prima ancora che il decreto stesso fosse registrato alla Corte dei conti — questo Ministero ha provveduto a trasmettere copia alle prefetture ed agli ispettorati agrari con lettera circolare del 31 gennaio 1959, n. 431, contenente opportune istruzioni affinché l'intervento statale a favore della vendemmia 1958 potesse incominciare ad avere pratica applicazione.

Dalle comunicazioni pervenute risulta che, nelle varie province interessate, la legge è in corso di applicazione.

In merito allo stanziamento di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, si fa presente che le somme rimaste inutilizzate non possono essere riversate per il finanziamento dell'analogo intervento disposto a favore della vendemmia 1958.

La citata legge n. 1031, e le relative norme di attuazione, infatti, prevedono l'erogazione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori di ammassi volontari per la correspon-



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

sione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1957; sicché, ovviamente, non è possibile operare, in via amministrativa, l'estensione chiesta dall'interrogante a vantaggio della produzione 1958.

*Il Ministro:* RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di incrementare l'apicoltura nazionale, sia disciplinando i trattamenti insetticidi, antiparassitari e diserbanti, sia procurando la diffusione delle specie arboree nettariifere, sia infine agevolando il collocamento economico e il consumo del miele. (4263).

RISPOSTA. — Allo scopo di favorire sul piano economico la produzione e, quindi, il collocamento del miele, con il creto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, per lo zucchero impiegato nella preparazione dello speciale alimento delle api, è stata ridotta a lire 3.780 e a lire 3.628 al quintale, rispettivamente, per lo zucchero di prima e di seconda classe.

Si informa, inoltre, che è attualmente allo studio la possibilità di rinnovare per un altro triennio, e fino ad un massimo di 8 mila quintali annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione; agevolazione, questa, che venne già accordata, per il triennio 1956-58, con la legge 25 luglio 1956, n. 924.

Per quanto riguarda la disciplina dei trattamenti antiparassitari, si fa presente che questi — secondo gli inviti che i dipendenti osservatori fitopatologici ed ispettorati agrari, nello svolgimento delle funzioni istituzionali di propaganda, continuamente rivolgono agli agricoltori — vengono effettuati in due distinti periodi: durante l'inverno, per prevenire gli attacchi primaverili, e dopo la fioritura, per proteggere i frutti. Tale norma, suggerita dalla tecnica dei trattamenti, non può ovviamente recare alcun pregiudizio all'allevamento e alla preservazione delle api, che operano sulle coltivazioni proprio nel periodo della fioritura.

Per quanto concerne la diffusione delle specie arboree nettariifere, al fine di incrementare l'apicoltura nazionale, si rende noto che il problema riveste un duplice aspetto, a seconda che venga riferito alle zone in cui la frutticoltura ha raggiunto negli ultimi anni ragguardevoli sviluppi, oppure alle zone nelle

quali la coltivazione dei fruttiferi non ha conseguito apprezzabili progressi.

Risulta, infatti, che nelle prime, alla notevole estensione raggiunta dall'impianto intensivo di pescheti, mele e pereti specializzati, non ha corrisposto lo sviluppo dell'entomofauna in genere e dei provvidenziali ed insostituibili allevamenti apistici, in particolare. Sicché, in tale situazione, l'equilibrio fra le necessità della impollinazione incrociata dei fiori delle diverse specie fruttifere coltivate e la presenza di insetti pronubi si è in certo modo rovesciato e, pertanto, nelle zone di cui trattasi, più che una maggiore diffusione delle specie nettariifere, appare estremamente urgente incrementare gli allevamenti apistici, quale la precipua esigenza della produzione frutticola.

Nelle zone, invece, nelle quali la frutticoltura non ha avuto uno spiccato sviluppo, il problema del suo incremento, avuto riguardo a quanto prospettato dall'interrogante a favore dell'apicoltura, assume maggiore rilevanza. Ed è appunto in queste zone che sarebbe opportuno aumentare gli investimenti a frutteto e, quindi, la diffusione delle specie arboree nettariifere. A tal fine, nel recente passato, è stata promossa la diffusione della frutticoltura in montagna, in applicazione della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, mentre, con l'utilizzazione dei fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero, si è provveduto, negli ultimi anni, ad attuare, nelle zone medesime, iniziative frutticole a carattere dimostrativo e di orientamento, miranti a stimolare la razionale coltivazione dei fruttiferi, il miglioramento dei vecchi frutteti e la esecuzione di nuovi impianti nei terreni meglio rispondenti alle esigenze di una progredita arboricoltura.

Tale azione, che ha dato finora risultati incoraggianti, potrà essere continuata nei prossimi anni, compatibilmente con i mezzi finanziari di cui questo Ministero potrà disporre.

*Il Ministro:* RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, nel quadro del Mercato comune e in attesa della auspicata istituzione del servizio di addetti agricoli presso le nostre rappresentanze diplomatiche, non ritenga opportuno inviare esperti di economia agraria presso i paesi firmatari:

a) per seguire direttamente ed in maniera continuativa l'evoluzione delle economie e delle politiche agrarie di tali paesi;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

b) per fornire tempestivamente e direttamente al Ministero dell'agricoltura dati ed informazioni sui prodotti agricoli dei paesi più importanti.

Tale richiesta presenta carattere d'urgenza in quanto, benché già da un anno sia entrato in vigore il trattato di Roma, gli agricoltori italiani non hanno ancora potuto usufruire di tutte quelle utili informazioni, che potrebbero ricevere attraverso gli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste. (4264).

RISPOSTA. — Questo Ministero conviene sull'opportunità di inviare esperti di economia agraria presso i paesi firmatari del trattato di Roma, per seguire e riferire sugli sviluppi delle economie e politiche agrarie dei paesi stessi.

Al riguardo, s'informa che è in corso di attuazione un programma d'organizzazione dell'ufficio per la Comunità economica europea, che prevede tra l'altro un primo dislocamento di quattro esperti nei paesi della Comunità.

*Il Ministro: RUMOR.*

CALASSO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della antigienica organizzazione dei servizi della S.A.S.P.I. (Società per azioni servizi pubblici italiani), che gestisce la nettezza urbana della città di Lecce.

Risulta che detta società deposita i rifiuti quotidianamente raccolti in un campo distante qualche chilometro dal capoluogo e 500 metri dall'abitato di Merine, senza aver provveduto ad approntare gli opportuni fossi e senza spargere insetticidi e disinfettanti.

Risulta anche che, nonostante i rigori dell'inverno, tutta la zona circoscrivita è infestata da nuvole di mosche che causano continue proteste da parte degli abitanti delle case coloniche dei fondi attigui, da parte degli abitanti di Merine e della stessa città di Lecce, tutti preoccupati delle infezioni che si possono sviluppare con i prossimi calori della primavera e dell'estate.

Se non credono di dover intervenire, richiamando il sindaco di Lecce, perché obblighi la S.A.S.P.I. agli adempimenti delle leggi sanitarie, tranquillizzando le popolazioni interessate. (4293).

RISPOSTA. — I rifiuti solidi provenienti dallo spazzamento e dalla raccolta della nettezza urbana nella città di Lecce vengono

portati dalla società S.A.S.P.I., appaltatrice del servizio, a mezzo di carri autocomprensori, in una zona denominata « scomunicata », sita sulla via Vecchia Lizzanello. Tale zona è ubicata in aperta campagna; l'abitazione più vicina è una casa colonica, di proprietà Ciccarese, a 300 metri di distanza.

La località di cui trattasi dista, inoltre, 3 chilometri dalla circoscrizione esterna della città di Lecce, 1,600 chilometri dalla frazione Marine del comune di Lizzanello, 2 chilometri dal comune di Cavallino. Tali distanze sono di gran lunga superiori a quelle minime stabilite dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, concernente la lotta contro le mosche; infatti, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, i depositi di immondizie e materie putrescibili devono distare non meno di 500 metri dal più vicino centro di popolazione agglomerata.

Il deposito della S.A.S.P.I., autorizzato fin dal 16 marzo 1958, è in funzione dal luglio dello stesso anno. L'ufficiale sanitario vi ha eseguito frequenti sopralluoghi ed ha sempre constatato l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti; il materiale viene cosparso di insetticidi, disinfettanti, moschicidi (melassa arsenicata) e preparati di calce.

Il competente ufficio d'igiene non mancherà, comunque, di intensificare la sorveglianza, al fine di reprimere ogni eventuale infrazione.

*Il Ministro della sanità: GIARDINA.*

CALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se conosce la deliberazione dell'11 dicembre 1958, n. 507, della giunta municipale di Galatina (Lecce), con la quale, dopo aver nuovamente discusso il problema della istituzione della sezione dell'« Inam », si chiede che l'ente interessato adempia agli impegni assunti a questo fine sin dal 1954.

Risulta infatti che a questo scopo molte agitazioni si svolsero in passato nella provincia di Lecce, dove i servizi dell'« Inam » interessanti centinaia di migliaia di lavoratori, risultavano accentrati su Lecce e che le diverse sezioni erano segnalate solo sulla carta.

Per soddisfare i bisogni dei lavoratori e per rispettarne i diritti reclamati, finalmente il comitato dell'ente stabiliva un piano, prometteva immediata attuazione e comprendeva fra le altre sezioni quella di Galatina, centro di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

oltre 20 mila abitanti, sul quale convergono molti paesi vicini.

Allo stato attuale l'« Inam » risulta in ritardo nell'attuazione del piano, tuttavia, per fronteggiare il bisogno del decentramento, per diverse sezioni ha assunto in fitto locali di fortuna, ma Galatina continua a disporre di un misero ambulatorio soltanto, e manca assolutamente degli uffici amministrativi.

Stante la gravità della situazione, si domanda di sapere se non intende il ministro richiamare il comitato provinciale dell'« Inam » di Lecce, perché ricerchi con urgenza i locali adatti e necessari per tutti i servizi della sezione anche se distribuiti in diversi edifici, finanziando subito e costruendo con tutta urgenza la nuova sede, capace e disimpegnata in modo da potere assolvere in pieno le sue funzioni. (4502).

RISPOSTA. — L'« Inam », interessata al riguardo, ha dato assicurazioni che la questione relativa alla istituzione della sezione territoriale di Galatina è ormai in via di risoluzione.

La sezione in argomento è stata infatti compresa nel programma di costruzioni già approvato dal comitato esecutivo dell'istituto predetto nella seduta del 9 maggio 1958. Attualmente sono in corso con l'amministrazione comunale di Galatina le opportune pratiche per quanto concerne l'imposta di consumo sui materiali di costruzione, di attrezzatura e di arredamento dell'edificio che dovrà sorgere sull'area che l'E.C.A. di Lecce ha recentemente dichiarato di voler cedere a tale scopo.

L'« Inam » ha fatto conoscere, inoltre, che non è escluso, e ciò anche per venire incontro alla richiesta della giunta comunale del predetto centro, che, in attesa della realizzazione dell'edificio di proprietà, la sezione inizi provvisoriamente il suo funzionamento in locali da assumersi in fitto. Detta soluzione è attualmente all'esame degli organi centrali.

*Il Sottosegretario di Stato:* GOTELLI ANGELA.

CANTALUPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per soddisfare finalmente le giuste richieste di migliaia di ex combattenti, che da anni attendono invano la definizione dei ricorsi prodotti alla Corte dei conti avverso i decreti negativi di pensione

di guerra emessi nei loro confronti dal ministro del tesoro.

Il numero dei ricorsi arretrati giacenti presso il predetto istituto ha superato la notevole cifra di oltre trecentomila.

Risulterebbe che da tempo il Presidente del Consiglio avrebbe predisposto un decreto per la istituzione di una nuova sezione giurisdizionale presso la Corte dei conti, al fine di definire tutto l'arretrato giacente in quegli uffici.

Si gradirebbe conoscere i motivi per cui il provvedimento si è arenato.

Non è concepibile che una classe di cittadini tanto benemerita per aver compiuto il proprio dovere al servizio della patria debba essere ora trascurata e lasciata in tanto penosa attesa. (993, già orale).

RISPOSTA. — Saranno adottati al più presto provvedimenti intesi ad accelerare la definizione dei ricorsi pendenti in materia di pensioni di guerra, tenendo presente il relativo disegno di legge in precedenza predisposto, sul quale recentemente è stato emesso il prescritto parere della Corte dei conti a sezioni riunite.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* RUSSO.

CASTAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo Ministero a revocare per l'anno 1959 il « cantiere di lavoro » concesso per gli anni precedenti come « scuola e rimboschimento » al comune di Pomaretto Chisone (Torino) e dato in gestione al comune stesso.

Attese le condizioni di particolare disagio e di stato di necessità di questo comune montano, l'interrogante chiede che il ministro riesamini il provvedimento e disponga perché il « cantiere » venga riaperto al più presto. (4466).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi hanno costretto il Ministero del lavoro a ridimensionare le proposte per la istituzione dei cantieri per disoccupati redatti dai competenti organi provinciali per l'esercizio in corso.

In conseguenza di ciò la proposta per la istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Pomaretto — per la costruzione del terzo tronco della strada Podio — è venuta a trovarsi nella parte non finanziabile del piano provinciale di Torino.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Nessuna richiesta è invece pervenuta al Ministero per il prolungamento del cantiere di rimboschimento, a suo tempo istituito, su proposta degli organi provinciali competenti (ufficio provinciale del lavoro d'intesa con la prefettura e sentita la commissione provinciale per il collocamento).

Per altro, qualora, durante il corrente esercizio si ottenessero nuove disponibilità di fondi, il Ministero esaminerà la possibilità di disporre favorevoli interventi a favore del comune di Pomaretto Chisone, sempreché le proposte dei cantieri stessi risultino incluse nel piano suppletivo provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre la modifica del contenuto della circolare n. 29, divisione 1, protocollo n. 2812, della direzione generale per l'istruzione tecnica, onde adeguarla alla interpretazione data dai decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277, 7 maggio 1948, n. 1278, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ben due decisioni, che riconoscono la piena funzione docente, con tutte le conseguenze che ne derivano, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione secondaria.

È da notare che recentemente il provveditore agli studi di Napoli ha emanato la circolare n. 282 richiamando all'osservanza delle disposizioni della predetta circolare n. 29, e che ciò comporta inutili disagi di permanenza nei laboratori del personale di cui sopra nei giorni di vacanza scolastica anche quando le attrezzature a sussidio dell'insegnamento tecnico-pratico siano in piena efficienza didattica e tecnica.

Si chiede quindi che gli insegnanti tecnico-pratici abbiano, secondo lo spirito della summenzionata giurisprudenza, il trattamento degli insegnanti medi e non quello degli impiegati civili dello Stato anche sotto il profilo delle vacanze scolastiche in generale. (3564).

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente rilevare come l'interrogante non abbia indicato con assoluta chiarezza la circolare ministeriale cui egli si riferisce; si ritiene, comunque, che si tratti della circolare 23 luglio 1949, n. 46, diramata in applicazione dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278, concernenti la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Quanto al contrasto che, a parere del deputato, esisterebbe fra le disposizioni di tale

circolare e le norme di legge (articolo 1, secondo comma dei citati decreti) che intesero equiparare l'anzidetto personale al personale insegnante, si fa presente che questo Ministero, con circolare del 19 gennaio 1959, n. 17, ha precisato che al personale in questione debbono essere integralmente applicate le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti, salvo contrarie disposizioni dei citati decreti nn. 1277 e 1278.

Tale limitazione è ovvia, in quanto le stesse norme degli anzidetti decreti richiamano talora, nel disciplinare determinati aspetti del rapporto d'impiego del personale in parola, il preesistente stato giuridico della categoria o la legislazione concernente il personale civile delle amministrazioni dello Stato.

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 1277 specifica la qualità delle funzioni espletate dal personale di cui trattasi (addestramento e istruzione pratica degli alunni, esercitazioni di laboratorio, manutenzione delle officine, ecc.), attività, tutte, diverse da quelle dei professori di materie tecniche e scientifiche, anche se complementari rispetto ad esse.

Inoltre, l'articolo 3 del ricordato decreto stabilisce per gli insegnanti tecnico-pratici un particolare obbligo d'orario diverso da quello dei professori, mentre l'articolo 5 richiama, per quanto riguarda le modalità relative allo svolgimento dei concorsi, non le norme vigenti per il personale insegnante, ma quelle del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, concernenti i concorsi a posti di personale tecnico.

Per quanto si riferisce, in particolare, all'orario d'obbligo settimanale, si precisa che esso non può essere equiparato, in nessun caso, a quello dei professori, date le speciali mansioni del personale in questione, le quali riguardano, come dianzi si è accennato, non solo l'addestramento pratico degli alunni, ma anche la manutenzione delle officine e degli impianti. Altrettanto dicasi per quanto riguarda l'assenza dalla scuola durante le vacanze estive, la quale non può protrarsi, proprio a causa di tali necessità pratiche, oltre i quarantacinque giorni fissati dal paragrafo 4 della circolare 23 luglio 1949, n. 46.

*Il Ministro: MEDICI.*

COLASANTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Sull'assegnazione ai cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli) della costruzione della *Torres II*. (3930).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

**RISPOSTA.** — La società Tirrenia appartenente al gruppo Finmare, per intensificare il servizio con la Sardegna, era stata autorizzata, in un primo tempo, a costruire una nuova unità tipo *Torres*, da destinare alla linea Genova-Porto Torres. Per tale costruzione, erano state avviate trattative con la Navalmeccanica di Castellammare di Stabia, d'intesa anche con la Finmeccanica cui la Navalmeccanica fa capo.

Successivamente, anche di fronte ad altre necessità sopraggiunte e per dare al problema delle comunicazioni con la Sardegna una impostazione di più larga e duratura portata, si ritenne opportuno proporre la costruzione, anziché della seconda nave tipo *Torres*, di due unità con caratteristiche speciali, da adibire alla linea Civitavecchia-Olbia, destinando, invece, a quella Genova-Porto Torres due navi del tipo *Regione*.

Questa nuova impostazione dei servizi, ha ottenuto l'approvazione del Ministero della marina mercantile ed è, ora, all'esame del Ministero del tesoro.

La costruzione di dette navi rientra nel programma di nuove costruzioni delle compagnie di prevalente interesse nazionale, nel cui quadro generale di esecuzione essa formerà oggetto di studio coordinato tra la Finmare e la Finmeccanica, anche ai fini della assegnazione delle commesse.

Non vi è dubbio, per altro, che le esigenze di lavoro della Navalmeccanica saranno tenute nella debita considerazione.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali elementi è stato fissato per le gare indette per la fornitura di pasta alle truppe il prezzo massimo di lire 9.500 per quintale, quando è noto che la semola di grano duro di tipo zero costa lire 11 mila per quintale ed il costo di produzione è di lire 2.500 al quintale, dando così la sensazione che si voglia favorire l'illecito, e per conoscere altresì se non creda di modificare il sistema delle aste, fissando un prezzo minimo, al di sotto del quale non è possibile scendere, ed un prezzo medio, al quale i concorrenti debbono avvicinarsi, così come accade in altre amministrazioni. (3733).

**RISPOSTA.** — Non è esatto che nelle ultime gare per la fornitura di pasta alimentare per la truppa sia stato fissato un prezzo massimo di lire 9.500 il quintale.

Si soggiunge comunque che nello stabilire il prezzo della scheda segreta per le gare an-

zidette si tiene conto del prezzo corrente della merce e degli oneri posti per contratto a carico del fornitore.

L'attuale sistema di approvvigionamento dà, con i severi controlli che l'amministrazione non manca di effettuare, buoni risultati e non si ravvisa quindi sia il caso di apportare innovazioni.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Montecilfone (Campobasso) potrà godere dei grandi benefici dell'acquedotto molisano. (4258).

**RISPOSTA.** — I due progetti esecutivi riguardanti il completamento dell'acquedotto molisano sinistro, nei quali sono comprese anche le opere destinate ad assicurare l'approvvigionamento idrico del comune di Montecilfone, sono stati trasmessi, nel dicembre 1958, alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla Cassa per il mezzogiorno, che li ha esaminati nella seduta del 20 stesso mese.

Detti progetti sono stati, quindi, restituiti al progettista per apportarvi le modifiche e le integrazioni suggerite dal predetto consesso con voto n. 294 emesso nella seduta di cui sopra e devono essere restituiti alla Cassa entro il prossimo mese di aprile 1959.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere, in relazione alla risposta data alla interrogazione n. 3822:

a) in base a quali disposizioni di legge il Consiglio superiore dei lavori pubblici non può « esprimere parere » ma « decide »;

b) come mai, se il Consiglio superiore dei lavori pubblici decise e definitivamente nel 1949, ebbe, poi, ad emettere diverso voto il 6 settembre 1951, quello in base al quale la Cassa fu incaricata di studiare un piano generale di utilizzazione delle acque del Biferno;

c) come mai, mentre il Consiglio superiore dichiarò che bisognava progettare una centrale elettrica nel versante adriatico, la Cassa ha pensato di progettare, invece, nel versante tirrenico. (4295).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

a) la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa il problema dell'alimentazione dell'acquedotto campano, di cui alla risposta data alla precedente interrogazione n. 3822, riguarda la scelta tra le diverse soluzioni che per tale alimentazione vennero prospettate in sede di esame del progetto di massima del predetto acquedotto nel 1949; decisione che il Consiglio superiore medesimo ha preso tenendo conto, fra l'altro, di un accordo all'epoca intervenuto fra i rappresentanti politici delle due regioni interessate, tra i quali anche l'interrogante.

Detta decisione riguarda, dunque, la scelta della soluzione e non è, pertanto, da confondersi con la determinazione di procedere alla costruzione delle relative opere che è stata presa, a norma di legge, dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno;

b) il Consiglio superiore ha affidato alla Cassa, nel 1951, il compito di studiare la migliore utilizzazione delle acque del Biferno proprio in vista della costruzione, a quell'epoca già avviata, dell'acquedotto campano la cui alimentazione inciderebbe sul bilancio idrologico del fiume Biferno ed imponeva, pertanto, lo studio di un piano regolatore a carattere generale. A maggiore conferma di ciò, il Consiglio superiore richiamò particolarmente l'attenzione della Cassa sulla situazione che veniva a crearsi, a causa della derivazione acquedottistica, nel campo della produzione elettrica sul versante adriatico;

c) nessun incarico di progettare su tale versante una centrale elettrica è stato affidato alla Cassa per il mezzogiorno.

*Il Ministro: PASTORE.*

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritengano di dovere, per motivi di giustizia e di equità, proporre al Parlamento la modifica del primo capoverso dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e precisamente il contenuto dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, da quello richiamato, affinché agli ufficiali delle forze armate, di qualsiasi provenienza, sia liquidata la pensione in base al grado ed agli anni di servizio effettivamente prestati, campagne di guerra comprese, onde far cessare l'attuale umiliante trattamento economico, che dalle norme in vigore deriva, per cui gli ufficiali inferiori dei carabinieri provenienti dai sot-

tufficiali, sebbene con maggiori anni di servizio vengono a godere di una pensione inferiore a quella dei marescialli maggiori della stessa arma ed a quella degli aiutanti di battaglia, ammessi con la legge delega al trattamento di quiescenza del grado IX. (4297).

RISPOSTA. — La circostanza prospettata dall'interrogante deriva dal fatto che, con la introduzione degli scatti periodici di stipendio in numero illimitato e con il nuovo allineamento economico dei sottufficiali (aiutante di battaglia-capitano, maresciallo maggiore-tenente, maresciallo capo-sottotenente), sono rimaste invariate, salvo per gli ufficiali del C.E.M.M., le disposizioni le quali, ai fini dell'attribuzione dello stipendio agli ufficiali, stabiliscono che il servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale si valuta per la metà e comunque non oltre quattro anni (nei confronti degli ufficiali specialisti dell'aeronautica, l'anzianità da ufficiale si computa dal 28° anno di età, ove tale computo risulti più favorevole).

Da quanto sopra deriva che, in alcuni casi a parità di anni complessivi di servizio, un aiutante di battaglia, potendo valorizzare ai fini degli scatti tutto il servizio prestato dalla data dell'arruolamento, percepisce stipendi superiori a quelli del capitano proveniente dai sottufficiali e così via. La differenza di stipendio si ripercuote sulla pensione.

Il problema non era sfuggito all'attenzione di questo Ministero, che aveva anche adottato iniziative in materia. Fino ad oggi non è stato, per altro, possibile risolverlo per la difficoltà di superare il principio, finora rimasto fermo nella nostra legislazione, secondo il quale il personale che ottiene il passaggio in un'altra carriera non beneficia della valutazione di tutto il servizio prestato nella carriera di provenienza quale anzianità utile per la determinazione dello stipendio nella nuova carriera; principio che rimane fermo anche nei casi in cui nella nuova carriera si vada a percepire uno stipendio inferiore, non essendo intaccato, ma venendo anzi confermato dall'istituto dell'assegno personale riassorbibile, al quale in questi casi si fa ricorso.

Tuttavia questo Ministero sta effettuando ancora studi al fine di esaminare ogni possibilità di pervenire a una soluzione.

*Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.*

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando sarà impiantato in Concacasale (Campobasso) il servizio fonotelegrafico. (4330).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

RISPOSTA. — La pratica relativa all'istituzione in Concacasale di un servizio fonotelegrafico è in corso di istruttoria.

Infatti, poiché detto servizio fonotelegrafico sarà istituito nella locale agenzia postale, occorre anzitutto che in merito la commissione centrale per gli uffici locali, già interessata in tal senso, esprima il proprio parere.

Inoltre, l'esecuzione dell'impianto è anche subordinata al versamento da parte del comune interessato della quota di spesa a suo carico (30 per cento) ammontante a lire 120 mila.

Posso assicurare che appena sarà perfezionata la relativa pratica amministrativa si darà subito inizio ai lavori occorrenti.

*Il Ministro: SPATARO.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa per il mezzogiorno intende provvedere all'approvvigionamento idrico della intera popolazione della contrada Colle Sente di Agnone (Campobasso) ove 14 famiglie godono dell'acqua e 7 ne sono ancora prive. (4350).

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha già da tempo provveduto alle opere necessarie per l'approvvigionamento idrico del comune di Agnone, costruendo le opere di adduzione, di accumulazione ed avvicinamento per il centro comunale e la frazione Villa Canale.

Alla costruzione della rete di distribuzione idrica interna, necessaria per estendere il beneficio dell'acquedotto alla popolazione dell'intero territorio comunale, deve provvedere il comune stesso, richiedendo eventualmente l'intervento della Cassa ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, sempre che sussistano le condizioni volute dagli articoli 6 e 7 della legge stessa.

*Il Ministro: PASTORE.*

CRUCIANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali non è possibile il ritorno della direzione della società Terni nella sede della città di Terni dalla quale fu trasferita alcuni anni or sono per motivi eccezionali. (3430).

RISPOSTA. — Negli anni antecedenti alla guerra, la direzione generale della società Terni risiedeva a Genova, e successivamente, solo per le circostanze eccezionali conseguenti

al periodo bellico, alcuni servizi furono trasferiti a Terni.

Ciò ebbe a verificarsi, anche in considerazione del fatto che diversi uffici tecnici ed amministrativi non avevano, in quell'epoca, alcuna necessità di operare in un grande centro, come Genova o Roma.

Cessato il conflitto, la società ha dovuto reinserirsi, in pieno, nel normale ciclo commerciale e, quindi, è stato opportuno accentrare tutta la direzione generale a Roma.

Questa città offre indubbi vantaggi per la trattazione degli affari dell'azienda, mentre, nel tempo stesso, la modesta distanza che separa gli impianti di produzione dalla sede centrale consente immediati ed agevoli rapporti fra stabilimento e direzione.

Ritengo infine utile porre in evidenza come in quasi tutti i grandi gruppi industriali italiani la direzione generale, non solo non ha sede presso gli stabilimenti, ma dista dagli stessi molto di più di quanto avvenga per la società Terni.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende intervenire a favore del signor Moschella Francesco di Sante, ingiustamente minacciato di atti esecutivi dal procuratore del registro di Iglesias (Cagliari) per i fatti che qui di seguito sono esposti.

Nel 1941 il Moschella acquistò un apparecchio radio a Carbonia denunziandone l'uso; successivamente sorpreso dall'incalzare degli eventi bellici rientrò in Sicilia perdendo tutte le masserizie, oggetti d'uso e lo stesso apparecchio radio che tra l'altro si trovava per essere riparato presso un radiotecnico di Cagliari che perdette la vita nella distruzione, in seguito a bombardamento, del suo laboratorio; malgrado il Moschella avesse disdetto nel 1943 con lettera raccomandata l'abbonamento alle radioaudizioni, interessando lo stesso comando delle guardie di finanza di Santa Teresa di Riva (Messina) ed il comandante dei carabinieri dell'epoca di Carbonia, a distanza di oltre 15 anni da quando il Moschella lasciò la Sardegna per restituirsì al suo paese di origine gli è stato notificato decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 14.490 quale abbonato alle radioaudizioni in Carbonia (articolo 331).

L'interrogante desidera conoscere come il ministro intende intervenire per liberare un cittadino da un atto di persecuzione da parte di un ufficio non eccessivamente scrupoloso

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

nell'adempimento dei suoi doveri che gli imponevano di accertare, prima di perseguire un profugo, le denunciate vicende che lo avevano travolto con la famiglia e con tutti i suoi beni. (2890).

**RISPOSTA.** — L'ufficio del registro di Iglesias ha iniziato nei confronti del signor Francesco Moschella la procedura esecutiva per la riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, relativi al periodo dal secondo semestre 1941 al settembre 1950 (epoca in cui il Moschella contrasse un nuovo abbonamento), in quanto non risultava che l'interessato avesse prodotto la tempestiva disdetta nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

A seguito di ulteriori ricerche è stata rinvenuta una lettera in data 9 dicembre 1942, inviata dallo stesso ufficio del registro di Iglesias al comando della brigata della guardia di finanza di Carbonia, dalla quale risulta che il Moschella aveva assolto il canone fino al primo semestre 1941 e presentata la disdetta con lettera del 16 giugno 1942, divenuta operante dal 1° luglio successivo, per cui rimaneva dovuto soltanto il pagamento dei canoni relativi al secondo semestre 1941 ed al primo semestre 1942.

Conseguentemente questo Ministero, con nota in data 6 febbraio 1959, n. 133965, ha impartito le opportune disposizioni all'intendenza di finanza di Cagliari perché disponga l'annullamento del carico residui intestato al signor Moschella, relativo al periodo eccedente il secondo semestre 1942, considerando valida in tal modo la disdetta a suo tempo presentata dall'interessato con effetto dal 1° luglio 1942.

*Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.*

**DANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere chiarimenti sulla situazione dell'operaio Orlando Rosario da Messina, infortunatosi il 17 dicembre 1957, nella fabbrica S.Q.U.E.O. di Messina, dove il 14 aprile 1958 contraeva malattia professionale e ad un anno di distanza, lo sventurato operaio, non sa ancora se deve essere indennizzato dall'« Inail » o dall'« Inam » i quali si palleggiano la competenza, mentre la di lui famiglia, composta di cinque figli, vive nella più squallida miseria; e se ritiene compatibile la lentezza con cui si svolgono le pratiche previdenziali e con cui arrivano le concrete, a volte desolanti, provvidenze con il minimo rispetto delle elementari necessità

della famiglia di un lavoratore e quale la data approssimativa nella quale potrà essere chiusa la pratica dell'Orlando. (3031).

**RISPOSTA.** — L'operaio Orlando Rosario di Ignazio risulta aver subito un infortunio sul lavoro in data 17 dicembre 1957, per il quale è stato regolarmente assistito dall'« Inail » fino al 12 marzo 1958, e cioè fino alla data in cui conseguì la guarigione clinica delle lesioni riportate, ricevendo per l'indennità di inabilità temporanea la somma di lire 50.818, a norma delle disposizioni vigenti.

Il 22 aprile 1958 il signor Orlando Rosario è stato sottoposto a visita collegiale con l'intervento del sanitario del patronato « Acli » ed in tale sede gli è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 12 per cento. La relativa rendita è stata costituita soltanto in data del 21 agosto 1958 poiché il comune di Messina ha notificato con ritardo all'« Inail » l'estratto del libro paga, necessario per la costituzione della rendita stessa.

In data 15 aprile 1958 pervenne all'« Inail » sempre per il signor Orlando Rosario, una denuncia di malattia professionale (saturismo); ed il 17 aprile l'« Inail » dispose il ricovero dell'operaio all'istituto di medicina del lavoro dell'università di Messina per gli accertamenti. L'operaio fu ricoverato dal 18 aprile all'11 maggio e dimesso con diagnosi escludente una affezione di saturnismo.

Il 4 giugno 1958, l'« Inail » invitò nuovamente l'istituto di medicina del lavoro a sottoporre l'operaio ad ulteriori accertamenti, i quali non rivelarono la presenza di una intossicazione da piombo; il caso fu, pertanto, segnalato all'« Inam ».

Il 13 agosto 1958, in sede di visita collegiale con quest'ultimo istituto, venne nuovamente deciso il ricovero del signor Orlando presso l'istituto di medicina del lavoro dell'università di Messina (le indagini per l'accertamento di una tecnopatia come il saturnismo sono spesso assai laboriose); il ricovero ebbe inizio il 27 agosto e terminò il 19 settembre 1958. Durante i ricoveri l'Orlando frui, da parte dell'« Inail » del previsto sussidio giornaliero per complessive lire 51.643.

A conclusione degli accertamenti, in data 16 febbraio 1959, il signor Orlando Rosario venne dichiarato clinicamente guarito.

L'« Inail » ha, quindi, proceduto all'accertamento dei postumi invalidanti residuati che, unitamente ai postumi del pregresso infortunio, sono stati completamente valutati nella misura del 40 per cento.



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Tale provvedimento è stato portato a conoscenza sia dell'interessato che del patronato « Ital », cui, a suo tempo, l'Orlando ha conferito mandato di assistenza.

La competente sede dell'« Inail » di Messina, per poter procedere alla liquidazione della rendita, è ora in attesa dell'accettazione, da parte dell'operaio, del suddetto provvedimento, o, in difetto, che siano trascorsi i termini prescritti dall'articolo 42 del vigente regolamento infortuni.

In data 20 febbraio 1959, l'« Inail » ha provveduto a liquidare l'indennità temporanea per complessive lire 227.264 per giorni 304 di inabilità assoluta al lavoro e all'Orlando è stato rimesso — a mezzo assegno su conto corrente postale — la differenza a saldo di lire 55.621.

*Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.*

DE MARZI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — al fine di valutare i vantaggi della politica di liberalizzazione perseguita dal nostro paese e messa in discussione da tecnici e dalla stampa economica — le esportazioni in quantità dei prodotti ortofrutticoli nel decennio 1928-1938 ed in quello 1948-1958. (3820).

RISPOSTA. — Si trascrivono in allegato i dati statistici relativi all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari nel decennio 1928-1938 ed in quello 1948-1958. I dati stessi si riferiscono al volume delle esportazioni e sono espressi in quintali.

*Il Ministro del commercio con l'estero: DEL BO.*

*Esportazione dall'Italia di prodotti ortofrutticoli e agrumari*

Anno	Quintali	
1928	8.572.696	
» 1929	8.631.520	
» 1930	10.126.474	
» 1931	9.731.497	
» 1932	9.220.539	
» 1933	9.858.740	
» 1934	8.351.296	
» 1935	7.348.723	
» 1936	7.501.277	
» 1937	9.866.561	
» 1938	9.845.904	
» 1948	8.577.153	
» 1949	10.411.540	
» 1950	10.947.309	
» 1951	11.367.902	

Anno 1952	Quintali	11.276.848
» 1953	»	12.713.549
» 1954	»	13.972.763
» 1955	»	17.836.159
» 1956	»	17.622.920
» 1957	»	20.113.715
» 1958	»	17.248.184

DE MARZI FERNANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia che il governo olandese avrebbe fatto richiesta per ottenere l'abrogazione dell'obbligo della timbratura delle uova olandesi, che vengono importate in Italia, con il pretesto dell'applicazione del trattato del mercato comune. (4379).

RISPOSTA. — Non risulta che il Governo olandese abbia fatto richiesta per ottenere la abrogazione dell'obbligo della timbratura delle uova da esportare in Italia.

*Il Ministro: RUMOR.*

DE MICIELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per sanare la rilevante sperequazione esistente tra dipendenti dello stesso gruppo e grado delle amministrazioni finanziarie e oscillante circa sulle lire 10 mila mensili, sperequazione determinatasi in seguito alla soppressione dei diritti casuali dei quali fruiva detto personale e quindi alla concessione di un assegno personale sostitutivo degli stessi diritti casuali e di cui non hanno beneficiato coloro che sono entrati in servizio posteriormente alla data del 30 giugno 1954.

L'interrogante ritiene che tale sperequazione debba essere eliminata soprattutto quando si consideri che essa dura già da quasi cinque anni e che l'assegno dovrebbe essere assorbito da eventuali aumenti di carattere generale e quindi con lenta progressività, il che praticamente consentirebbe una teorica sperequazione per tutta la durata della carriera dei non beneficiari. (3837).

RISPOSTA. — La legge 26 settembre 1954, n. 869, ha avuto lo scopo di riordinare la materia dei diritti casuali sopprimendo quelli istituiti nell'immediato dopoguerra e conservando soltanto i cosiddetti « casuali storici ».

L'attribuzione al personale finanziario — che già fruiva dei casuali soppressi — di un assegno personale, riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti economici a carattere generale, ha avuto quindi lo scopo di non recare un danno economico a coloro i quali, per

effetto della nuova disciplina, non avevano più diritto ai casuali stessi.

L'estensione del cennato assegno personale a coloro che attualmente ne sono esclusi, perché entrati in servizio posteriormente alla data del 30 giugno 1954, comporterebbe in sostanza il ripristino di tali diritti a favore di tutto il personale finanziario: il che non sembra opportuno per non far risorgere sperequazioni fra le varie categorie impiegatizie.

Si fa presente, comunque, che la questione della perequazione o allineamento dell'assegno personale forma oggetto di studio da parte di apposito comitato interministeriale.

*Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.*

DE MICHELI VITTURI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che, analogamente a quanto è stato fatto con circolare dell'11 ottobre 1958, n. 6632, per i servizi prestati nelle scuole serali, estive, reggimentali, carcerarie e rurali in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, siano valutati anche i servizi prestati nelle scuole secondarie di avviamento professionale. (3913).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha modo di emanare, ai fini previsti dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, disposizioni che consentano la valutabilità dei servizi non di ruolo prestati da insegnanti elementari in scuole secondarie di avviamento professionale.

Infatti, la possibilità di adottare tali disposizioni è esclusa dalla stessa norma sopra citata, in quanto la valutazione ai fini economici dei servizi pre-ruolo è ivi prevista soltanto per servizi scolastici resi in scuole dello stesso tipo per le quali viene effettuato il nuovo inquadramento.

*Il Ministro: MEDICI.*

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano al rapido esame del ricorso avverso la liquidazione dei danni di guerra presentato dalle signore Robustelli Silvia e Adiletta Carmen da Cormons (posizione n. 48563) e quindi al rapido pagamento dell'indennizzo. (4218).

RISPOSTA. — In favore delle signore Robustelli Silvia e Adiletta Carmen è già stato predisposto il decreto di liquidazione dell'indennizzo di complessive lire 660 mila per i danni di guerra ai beni mobili del labora-

torio di sartoria subiti in Trieste dal signor Adiletta Francesco Paolo.

Detto decreto, non appena perfezionato, sarà inviato per la notifica alle interessate.

*Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.*

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali gravi motivi ancora si oppongano alla pronta liquidazione e quindi al rapido pagamento dei danni di guerra a beni commerciali in Africa orientale a favore del signor Chiaruttini Antonio fu Benedetto da San Giorgio di Nogaro (posizione n. 116422). (4219).

RISPOSTA. — Il signor Chiaruttini Antonio ha presentato, in data 15 aprile 1954, cioè l'ultimo giorno utile per la presentazione di nuove domande, istanza intesa ad ottenere il risarcimento dei danni di guerra subiti in Addis Abeba ed in Asmara a beni di uso domestico ed ai beni immobili ed aziendali.

Relativamente ai beni di uso domestico è già stato corrisposto l'indennizzo a saldo; gli atti relativi sono stati inviati agli organi di riscontro, in data 12 novembre 1948, con elenco 40 riep. 613/N.L.

I danni ai beni immobili ed aziendali, invece, saranno liquidati tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, nella particolare considerazione che la domanda stessa fu presentata l'ultimo giorno utile, mentre altre denunce di danni similari giacciono, in attesa di liquidazione, da tempo molto anteriore al 15 aprile 1954.

*Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.*

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ancora si oppongano alla rapida definizione della pratica danni di guerra (beni italiani in Jugoslavia S.B.I.E. n. 13451/3) e quindi al sollecito pagamento degli stessi al signor Allievi Carlo. (4226).

RISPOSTA. — La pratica concernente la liquidazione dell'indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia dal signor Allievi Carlo è stata completamente definita.

Il decreto concessivo dell'indennizzo è stato inviato in data 25 febbraio 1959 alla Corte dei conti unitamente al mandato di pagamento. All'interessato è stato regolarmente notificato il provvedimento con foglio del 21 gennaio 1959, n. 30957.

*Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali gravi motivi si oppongano alla liquidazione delle tabelle di tramutamento del signor Riviello Rocco di Francesco, classe 1901, ex appuntato dei carabinieri, già discriminato ed assegnato alla prima categoria previa punizione del rimprovero solenne e collocato in congedo (numero 70009/52116 del 16 novembre 1948). (4316).

RISPOSTA. — Agli atti di questa amministrazione non risultano precedenti relativi a richiesta di liquidazione di tabelle di tramutamento riguardante l'appuntato in congedo dei carabinieri Riviello Rocco.

*Il Sottosegretario di Stato:* CAIATI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non si ritenga di dover sollecitamente definire la pratica di danni di guerra in Francia della signora Cudini Anna vedova Midena da Pocenia (fascicolo n. 7483) riguardante i beni di uso domestico, per i quali è stato presentato ricorso, ed i beni strumentali, ammontanti i primi a oltre lire 500 mila ed i secondi a oltre lire 800 mila. (4366).

RISPOSTA. — Il ricorso presentato dalla signora Cudini Anna vedova Midena avverso il decreto di liquidazione dell'indennizzo di lire 85.500, per i danni di guerra ai beni di uso domestico, è stato trasmesso alla commissione centrale di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il prescritto parere.

Per i danni ai beni strumentali è stato già da tempo interessato l'ufficio tecnico erariale competente perché provveda ad effettuare la stima analitica dei beni.

Con nota in data 4 marzo 1959 detto ufficio tecnico è stato sollecitato a compilare la richiesta stima.

*Il Sottosegretario di Stato:* TESAURO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla liquidazione della pratica danni di guerra a Zara di Adulmar Anna vedova Marini, erede di Adulmar Luigi (beni professionali n. 101474). (4404).

RISPOSTA. — Con istanza, in data 10 agosto 1945, il signor Adulmar Luigi fu Giovanni ha denunciato i danni subiti ai beni mobili di uso domestico e a quelli strumentali in dipendenza di eventi bellici a Zara.

Relativamente ai beni mobili di uso domestico è stato corrisposto, fin dal febbraio 1955, l'indennizzo a saldo a favore della sorella Adulmar Anna fu Giovanni vedova Marini avendo il fratello del predetto — Adeodato — rinunciato alla eredità.

Relativamente ai beni strumentali, la signora Adulmar Anna ha proposto ricorso avverso la disposta liquidazione, ricorso che è stato trasmesso, in data 4 marzo 1959, alla commissione centrale per il prescritto parere di merito.

*Il Sottosegretario di Stato:* TESAURO.

DI BENEDETTO e SPECIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — considerato che col 31 dicembre 1958 sono scaduti i termini dei benefici di esenzione assoluta della imposta di bollo e tasse, che la legge del 15 marzo 1956, n. 165, elargiva ai lavoratori nelle cause dagli stessi promosse contro gli istituti assicuratori (« Inam », I.N.P.S., « Inail », ecc.); considerato che sino a quella data i lavoratori potevano adire le vie legali senza alcuna spesa, mentre ora sarebbero costretti a dovere anticipare spese molto spesso impossibili per il loro stato di indigenza e, così, si trovano già nella situazione penosa di non poter più far valere i loro diritti nei confronti degli istituti assicuratori, i quali, come è ben noto, sono rittosi e caudici nel concedere i benefici voluti dalla legge — se — in attesa dell'approvazione di un progetto di legge che dovrebbe riordinare in modo permanente la materia delle esenzioni e dei benefici a favore dei lavoratori per quanto attiene le assicurazioni sociali obbligatorie e gli assegni familiari — non ritenga necessario emanare con giustificata sollecitudine un provvedimento legislativo che proroghi il termine di cui alla legge 15 marzo 1956, n. 165.

L'urgenza della richiesta è suffragata dal fatto che già migliaia di lavoratori, non potendo apprestare i mezzi necessari al finanziamento richiesto per adire le vie legali, sono costretti a soprassedere, con grave nocimento del loro diritto, alla promozione di azioni legali contro le eventuali inadempienze dei soprodetti istituti assicuratori. (4547).

RISPOSTA. — In ordine alla questione che forma oggetto della interrogazione è stata presentata alla Camera, sin dal 17 ottobre 1958 (atti Camera deputati n. 390), una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloff e Schiano.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

La proposta predetta prevede, appunto, la proroga, sino al 31 dicembre 1963, della esenzione dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165.

*Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.*

DI NARDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno fino ad oggi ostacolato e che ostacolano ancora l'inizio dei lavori dell'edificio postale nel comune di Pozzuoli (Napoli). (3622).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio postale di Pozzuoli, quel comune aveva ceduto gratuitamente all'amministrazione postale un'area fabbricabile che, da un sommario accertamento, era apparsa in un primo tempo idonea.

Senonché, in seguito ad un approfondito esame tecnico, sussistono fondati dubbi circa la perfetta idoneità del suolo stesso, in quanto sarebbero necessari lavori di sbancamento e contenimento delle terre sovrastanti. Il che apporterebbe una spesa molto rilevante in relazione al costo dell'edificio da costruire.

Di conseguenza sono in corso nuove trattative con il comune di Pozzuoli affinché voglia offrire a questa amministrazione altra area idonea.

*Il Ministro: SPATARO.*

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se le trattative in corso da mesi con l'Alta Autorità della C.E.C.A., per l'inclusione, fra gli altri, dei lavoratori licenziati dall'Ilva di Torre Annunziata (Napoli) si siano concluse.

Tali lavoratori, infatti, furono licenziati dalla società predetta l'8 febbraio 1953 e da allora attendono che siano loro corrisposte le indennità previste dal trattato C.E.C.A.

L'interrogante fa presente, infine, che ad una analoga sua interrogazione fu risposto che le trattative erano in corso. (4564).

RISPOSTA. — Il 24 febbraio 1959, l'Alta Autorità ha comunicato di essere disposta a sollecitare il parere conforme del Consiglio speciale dei ministri, a norma del comma 8 del paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato istitutivo della C.E.C.A., ai fini della concessione delle provvidenze di cui al paragrafo 23 medesimo in favore di lavoratori licenziati da un gruppo di aziende siderurgiche nel cui novero questo Ministero intende inclu-

dere l'Ilva di Torre Annunziata. Ciò sempre che la direzione della società predetta fornisca in tempo utile — così da non pregiudicare la posizione dei lavoratori licenziati dalle altre aziende siderurgiche comprese nel gruppo predetto e sulla cui posizione l'Alta Autorità è già in possesso di tutti i necessari elementi di giudizio — le notizie richieste alla società medesima dai rappresentanti dell'Alta Autorità nel corso di una riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro il 26 gennaio 1959.

Si ha motivo di ritenere che le predette notizie saranno inviate quanto prima.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intende adottare, in relazione alle norme previste dal trattato C.E.C.A. a favore dei lavoratori siderurgici espatriati o ritenuti emigranti dalle nazioni ospitanti facenti parte della Comunità carbosiderurgica.

Il lavoratore Ruocco Antonio di Gragnano (Napoli) abitante in via Nocera n. 45, infatti, ha prestato servizio presso la società francese « des Hauts Forneaux de l'Acier-Forges » a Vireux Molhain dal 29 maggio 1957 al 19 dicembre 1958 ed è stato considerato emigrante a tutti gli effetti dal 21 agosto del 1957 fino a quando fu dimesso dall'azienda e rimpatriò.

Altri lavoratori suoi concittadini si trovano in analoghe condizioni e la loro istanza trovasi all'esame del Ministero del lavoro.

L'interrogante fa presente infine che sia il Ruocco che gli altri suoi compagni sono in grado di dimostrare con documenti la legittimità della loro posizione, sia in relazione alla dipendenza da aziende francesi sia in relazione al riconoscimento di emigrante da parte della nazione francese. (4565).

RISPOSTA. — I lavoratori cui si riferisce l'interrogante hanno presentato analoghi esposti all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, precisando di essere espatriati a suo tempo in Francia come turisti, di aver lavorato presso la ditta « Société des Hauts Forneaux de l'Acier-Forges » a Vireux Molhain (Ardenne), di essere stati considerati emigranti e di essere stati successivamente licenziati, senza specificarne il motivo, dalla ditta stessa.

Nel precisare quanto sopra i lavoratori in parola chiedono che vengano loro corrisposti i diritti spettanti giusta contratto di lavoro e quelli provenienti dalle disposizioni C.E.C.A.

Dal canto suo il Ministero ha invitato l'ufficio regionale del lavoro di Napoli ad interpel-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

lare i lavoratori perché precisino i termini delle loro richieste ed ha interessato la nostra ambasciata a Parigi perché voglia assumere le opportune informazioni presso la ditta suddetta ed eventualmente le competenti autorità francesi.

Mi riservo pertanto di fornire non appena possibile, ulteriori notizie in merito.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

**FERRARI FRANCESCO E BERTOLDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i risultati dell'ispezione effettuata a cura del Ministero ai Lanifici Marzotto di Valdagno (Vicenza) sulla violazione da parte padronale della libertà di sciopero dei lavoratori, dagli interroganti denunciata con ordine del giorno in sede di discussione del bilancio; e in particolare per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché tale libertà sia pienamente restaurata e garantita. (659, già orale).

**RISPOSTA.** — Il 21 marzo 1958 le organizzazioni sindacali dei lavoratori ebbero ad inoltrare alle manifatture Marzotto la richiesta di un premio fisso di produttività corrispondente al 20 per cento della retribuzione.

La ditta comunicò alle organizzazioni sindacali predette, per il tramite della associazione degli industriali della provincia di Vicenza, di non poter accogliere la richiesta, non essendo in grado di sopportarne l'onere relativo.

A seguito della detta comunicazione, fu attuata, dalle maestranze laniere degli stabilimenti di Valdagno Centro e di Valdagno Magli di Sopra, una astensione dal lavoro di un'ora.

Il 31 luglio 1958 le commissioni interne chiesero un incontro con la direzione per esaminare la questione degli aumenti salariali, facendo poi seguire il 12 settembre un'azione di sciopero per indurre la ditta a non procrastinare l'incontro.

Il 20 ottobre i lavoratori ricorsero ad una nuova forma di agitazione, consistente nel rallentamento della produzione del reparto tessitura, in modo da determinare, a loro avviso « un più giusto rapporto tra il salario corrisposto dalla ditta e la quantità della produzione ».

Di fatto venne realizzata una riduzione del rendimento pari al 10-13 per cento del guadagno di cottimo sulla paga conglobata (come è noto il minimo di cottimo per i dipendenti delle aziende laniere è previsto contrattual-

mente nella misura dell'8 per cento della paga conglobata).

La ditta, accertata la diminuita produzione, il 22 ottobre inviò a 13 tessitori la seguente lettera:

« In relazione alla constatata diminuzione della sua produzione, a norma degli articoli 32 e 36 del contratto collettivo di lavoro e in armonia agli articoli 2104 e 2106 del codice civile, con la presente le viene inflitto il rimprovero scritto con la diffida a non incorrere ulteriormente nella medesima infrazione contrattuale ».

La ditta sostiene, infatti, che il comportamento dei lavoratori sarebbe censurabile sia sotto il profilo dell'articolo 1375 del codice civile, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio della buona fede, sia in base alle norme dell'articolo 2104 del codice civile e dell'articolo 32 del contratto collettivo di lavoro, avendo il lavoratore eseguito il proprio lavoro senza la necessaria diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

Il 23 ottobre ebbe a verificarsi una nuova astensione dal lavoro delle maestranze per protestare contro l'invio delle suddette lettere di diffida, ed in data 25 ottobre, perdurando la riduzione della produzione del reparto tessitura, la ditta disponeva la sospensione dal lavoro, per una giornata, di 7 lavoratori.

A tale provvedimento seguì un nuovo sciopero di protesta.

La ditta sostiene la piena legittimità dei provvedimenti disciplinari adottati in quanto fondati sull'articolo 2106 del codice civile (sanzione disciplinare per mancanza della diligenza prevista dal precedente articolo 2104) e dell'articolo 36, punto C) del contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria della lana (esecuzione con negligenza del lavoro affidato) in quanto la diminuzione della produzione sarebbe stata provocata dai lavoratori « artificiosamente ».

Le organizzazioni sindacali locali sostengono, invece, che la nuova azione di lotta instaurata nel reparto tessitura della manifattura Marzotto, mediante la riduzione della produzione di cottimo senza discendere al di sotto del minimo contrattuale dell'8 per cento, sarebbe legittima.

Pertanto, a loro avviso, le lettere di diffida ed il provvedimento di sospensione, adottati a carico dei lavoratori, sarebbero dei veri e propri provvedimenti intimidatori posti in essere dalla ditta per stroncare l'azione dei lavoratori stessi. Tratterebbesi, quindi, di mezzi non leciti e limitativi della libertà di sciopero.

È stato fatto, infine, osservare dalla ditta che le richieste avanzate dai lavoratori troverebbero più opportuna sede di esame nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, stipulato il 30 settembre 1956 ed ora disdetto. Per tale via, l'eventuale accoglimento dei miglioramenti salariali sarebbe, per altro, esteso a tutto il settore laniero e non verrebbe a gravare sulla sola azienda delle manifatture Marzotto. Risulta, comunque, che le organizzazioni sindacali hanno presentato, per il rinnovo del citato contratto, dettagliate richieste di miglioramento del trattamento economico e normativo.

La situazione sopra delineata va, pertanto, considerata alla stregua di una controversia di carattere salariale, nella quale si innesta una azione di sciopero sulla quale si registrano divergenze d'opinione circa la legittimità delle modalità di esecuzione.

Sotto tale aspetto, il Ministero non ha mancato di effettuare ogni possibile azione conciliativa; mi risulta, inoltre, che lo stesso prefetto di Vicenza ha svolto un proprio intervento inteso a far riesaminare dalla ditta i provvedimenti adottati.

È, però, evidente come non sia possibile una pronunzia sulla legittimità del comportamento delle parti della controversia se non in una sede diversa da quella ministeriale, potendo solo l'autorità giurisdizionale disporre dei necessari poteri.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

**FODERARO.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, per affrontare e risolvere il problema della industrializzazione della Calabria.

Per conoscere, altresì, se non ritengano opportuno affiancare alle esistenti industrie, che hanno quasi sempre aspetto sporadico a carattere quasi artigianale, una serie di impianti industriali, con opportuni finanziamenti dell'I.R.I. per la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo al settore agricolo, boschivo e minerario. (1578).

**RISPOSTA.** — I problemi e le condizioni della Calabria hanno da tempo richiamato l'attenzione e le cure del Governo, come può desumersi dai vari provvedimenti legislativi emanati a favore della regione, principalmente, dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177,

che prevede l'attuazione di un piano organico di opere straordinarie con una spesa complessiva di 214 miliardi ripartita nei dodici esercizi, dal 1955-56 al 1966-67.

Sebbene i relativi investimenti non siano direttamente destinati all'industrializzazione, è chiaro che essi si riferiscono ad opere (sistemazioni idraulico-forestali, sistemazioni di corsi d'acqua e dei bacini montani, ripristino della stabilità delle pendici, opere irrigue e di valorizzazione agricola, opere di consolidamento e trasferimento di abitati, acquedotti, linee elettriche, strade, ecc.) che tendono a creare e migliorare le infrastrutture ed il capitale fisso sociale, premessa indispensabile di uno sviluppo industriale.

Alla politica di infrastruttura si aggiunga oggi una attenta politica di incentivazione all'iniziativa privata, per l'investimento di capitali nelle regioni meridionali. In questo spirito si è mossa la legge n. 634 e il Comitato dei ministri ha deliberato quanto segue:

1°) la proposta al Comitato del credito perché riduca al 4 per cento il tasso d'interesse e prolunghi a 15 anni la durata dei mutui;

2°) l'elevamento all'85 per cento del limite massimo fissato per contributi e finanziamenti concessi alle aziende;

3°) l'estensione dei contributi già fissati per le nuove aziende anche per gli impianti;

4°) l'ampliamento del concetto di media azienda fino ad un investimento di 3 mila milioni e 500 dipendenti;

5°) lo snellimento delle procedure previste per la concessione dei contributi con una sensibilissima riduzione del tempo necessario per le erogazioni;

6°) l'avvio agli studi per la costituzione dei consorzi industriali in quelle zone di ciascuna delle regioni meridionali in cui il comitato ha ravvisato la esistenza delle condizioni obiettive previste dalla legge per la costituzione dei consorzi. La Cassa assisterà direttamente per la creazione dei consorzi ed assicurerà loro un contributo finanziario nella misura massima del 50 per cento del costo delle opere da essi realizzate;

Nello stesso tempo il Comitato interministeriale del credito ha approvato la riduzione del tasso d'interesse, come sottospecificato, e la estensione a 15 anni della durata dei mutui.

I tassi d'interesse sui mutui vengono così fissati:

a) per mutui fino ad un ammontare di 500 milioni, nella misura del 4 per cento;

b) per i mutui fino ad un ammontare di 1.000 milioni: per i primi 500 milioni, nella

misura del 4 per cento per i successivi 500 milioni, nella misura del 5 per cento;

c) per i mutui d'ammontare superiore ai 1.000 milioni; per i primi 500 milioni, nella misura del 4 per cento; per i successivi 500 milioni nella misura del 5 per cento e per i rimanenti nella misura del 5,50 per cento.

I fondi occorrenti agli istituti per l'esecuzione delle operazioni sopraindicate saranno attinti dal mercato finanziario mediante la emissione di prestiti obbligazionari per i quali la Cassa darà il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, in misura adeguata a consentire l'applicazione dei tassi d'interesse sopraindicati.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.*

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento di legge per l'immissione di tutti gli insegnanti stabilizzati nei ruoli ordinari nello stesso tipo di scuola in cui hanno conseguito l'abilitazione, ovvero dove insegnano; e ciò per senso di giustizia nei confronti di quegli insegnanti che, molto opportunamente, furono immessi nei ruoli pur non avendo conseguita alcuna abilitazione. (3914).

RISPOSTA. — La legge 3 agosto 1957, n. 744, già contiene disposizioni particolari intese a facilitare la immissione dei professori stabili nei ruoli ordinari, laddove stabilisce che la metà dei posti nei futuri concorsi a cattedre siano riservati alla predetta categoria di insegnanti.

Tale beneficio è sufficiente ad assicurare al personale anzidetto un giusto trattamento preferenziale ai fini della sistemazione nei ruoli ordinari.

Quanto all'affermazione dell'interrogante, secondo cui insegnanti non di ruolo sarebbero stati immessi nei ruoli ordinari pur non avendo conseguita alcuna abilitazione, si deve chiarire che situazioni del genere non sono previste dalla vigente legislazione. Infatti, condizione indispensabile per il passaggio dei professori dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari, ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

*Il Ministro: MEDICI.*

GASPARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere che cosa sia possibile fare per indurre l'Unione esercizi elettrici,

aziende del gruppo S.M.E., ad erogare l'energia elettrica agli elettrodotti rurali del comune di Fossacesia (Chieti).

La suddetta azienda, infatti, pur essendo controllata dal gruppo I.R.I., approfitta scandalosamente della sua posizione monopolistica per rifiutare la fornitura di energia elettrica adducendo i più incredibili pretesti ed avanzando le più assurde ed esose richieste. (3484).

RISPOSTA. — L'Unione esercizi elettrici (U.N.E.S.), non ha mai rifiutato l'erogazione di energia elettrica agli elettrodotti rurali del comune di Fossacesia.

Sta di fatto, invece, che il comune suddetto, realizzato l'impianto in questione senza prendere alcun preventivo accordo con la società U.N.E.S., avanzò, nel settembre dello scorso anno 1958, richiesta perché fosse messa in servizio la parte già ultimata dell'impianto medesimo.

Effettuati i necessari sopralluoghi da parte della società U.N.E.S., si rilevò, per altro, che l'impianto era stato realizzato senza seguire i criteri costruttivi rispondenti alle disposizioni vigenti in materia.

In particolare risultò che erano stati posti in opera, sia sulla linea di alta tensione che sulla rete di bassa tensione, conduttori di rame di sezione inferiore a quelle minime ammesse dalle norme vigenti.

La società U.N.E.S., in conseguenza, fece presente al comune di Fossacesia di essere pronta ad iniziare la distribuzione di energia richiesta, sempre che fossero eliminate, da parte del comune stesso, le deficienze già rilevate, nonché le altre eventuali che si sarebbero potute riscontrare nel corso di una più accurata verifica degli impianti.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:*  
FERRARI AGGRADI.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di dovere disporre l'accoglimento della richiesta relativa alla istituzione di una scuola elementare nella contrada « Selve » del comune di Vacri (Chieti), allo scopo di permettere a 14 alunni della quarta elementare ed a 18 della quinta di potere frequentare la scuola e non essere costretti a rinunciare alla frequenza non essendo possibile pensare che dei ragazzi possano percorrere a piedi 12 chilometri al giorno per raggiungere il centro abitato del capoluogo che non è allacciato alla suddetta frazione ed a quelle limitrofe nemmeno da una strada comunque transitabile a mezzi meccanici. (3488).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

**RISPOSTA.** — Non è stato possibile istituire, per l'anno scolastico 1958-59, una nuova scuola elementare nella contrada Selve del comune di Vacri, dato l'esiguo numero di scuole concesse alla provincia di Chieti.

Per il corrente anno scolastico, il direttore didattico competente ha autorizzato il maestro titolare della scuola di Vacri-Selva a far funzionare il corso elementare completo, che ha accolto una parte degli alunni di IV e V classe impossibilitati a frequentare le scuole del capoluogo.

Trattasi, ovviamente, di una soluzione di ripiego, e, pertanto, la situazione scolastica della suddetta località sarà tenuta in particolare evidenza e verrà riesaminata in sede di istituzione di nuove scuole elementari per l'anno scolastico 1959-60.

*Il Ministro: MEDICI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre che un adeguato numero di appartamenti I.N.A.-Casa, previsti nel programma di finanziamento della città di Chieti, siano costruiti nella popolosa frazione di Brecciarola dove vi sono oltre cento impiegati e salariati aventi titolo alla assegnazione dei suddetti appartamenti. (4156).

**RISPOSTA.** — Ai fini della scelta delle località in cui debbono sorgere le costruzioni, il competente ufficio dell'I.N.A.-Casa si rivolge alle singole amministrazioni comunali.

L'amministrazione comunale della città di Chieti ha escluso dalle proprie proposte la frazione di Brecciarola per il motivo che la frazione stessa si trova nelle vicinanze della zona di Chieti-scalo, ove già sorgono numerose costruzioni I.N.A.-Casa.

*Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.*

**GRILLI ANTONIO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione creatasi nei cantieri navali riuniti « Piaggio » di Ancona e quali provvedimenti intendano assumere onde risolvere una crisi apertamente manifestatasi con un primo sciopero in data 16 ottobre 1958, e che minaccia, in questo momento, conseguenze critiche per lo stato in cui si trovano le maestranze a seguito dell'atteggiamento della direzione del cantiere.

In particolare l'interrogante fa presente che la direzione dell'azienda applica una multa di due ore agli operai che partecipano

allo sciopero e minaccia di adottare più gravi provvedimenti definendo illegittima la forma di agitazione — lo sciopero di reparto — attualmente in corso.

Il perdurare della situazione minaccia di esasperare i 2 mila operai dei cantieri che potrebbero essere costretti ad azioni estreme, con conseguenze imprevedibili per l'ordine della città di Ancona. (3916).

**RISPOSTA.** — A conclusione di lunghe e laboriose trattative svoltesi in sede sindacale e presso l'ufficio regionale del lavoro di Ancona, in data 7 marzo 1959, è stato raggiunto l'accordo, presso questo Ministero, per la soluzione della controversia tra la società cantieri navali riuniti di Genova e le maestranze dipendenti dai cantieri navali di Ancona.

L'accordo in questione prevede la concessione da parte della azienda a tutti gli operai di lire 15,50 orarie riferite alla paga base operaio qualificato, in aggiunta alla paga base di fatto.

Inoltre, l'azienda e la commissione interna si incontreranno in sede aziendale, entro 6 mesi, per esaminare l'introduzione del sistema di cottimo.

L'accordo sulla concessione dei miglioramenti economici avrà decorrenza dal 19 febbraio 1959.

Per quanto attiene alle multe di due ore che l'azienda avrebbe applicato agli operai che hanno partecipato allo sciopero, faccio presente che, per assicurazioni verbali richieste alle parti dal Ministero, l'azienda ha rinunciato alla trattenuta sostanziale dell'importo delle multe applicate durante l'agitazione e fino al 7 febbraio. La direzione dei cantieri navali riuniti si è impegnata a concedere, inoltre, a tutti i lavoratori del cantiere di Ancona una tuta all'anno.

Da parte loro i rappresentanti dei lavoratori si sono impegnati a far riprendere, con effetto dalla firma del verbale di accordo, la marcatura dei cartellini di mano d'opera.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.*

**GUIDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando riprenderanno la loro attività i corsi allievi di qualificazione per ex tubercolotici presso l'istituto Vigorelli di Milano, che si sono chiusi i primi di dicembre del 1958 con il generico impegno di prossima riapertura. (4170).

**RISPOSTA.** — I corsi di addestramento professionale da svolgere presso il centro di cui



trattasi saranno iniziati non appena sarà completata la riorganizzazione tecnico-didattica del centro.

*Il Sottosegretario di Stato:* STORCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se la costruzione in atto dell'hotel Regina Cristina di Capri (Napoli) corrisponde esattamente, per l'altezza, per i piani e per l'estetica alle autorizzazioni ricevute; e per conoscere le misure adottate a carico del responsabile eventuale, tenendo conto che il sindaco non può adottare alcuna misura, essendo intestatario della concessione o almeno il principale interessato. (3764).

RISPOSTA. — Con lettera in data 13 gennaio 1959, diretto al sindaco di Capri, il soprintendente ai monumenti della Campania ha approvato il progetto esecutivo dell'hotel Regina Cristina nell'anzidetta località — già autorizzato il 19 ottobre 1953 — il quale prevede delle varianti che non compromettono lo stato del luogo, trattandosi di una migliore utilizzazione, e lasciano inalterato il numero dei piani previsti (piano seminterrato, piano terra e tre piani superiori).

In sede dell'anzidetta recente approvazione, sono state proposte ed accettate alcune utili demolizioni e la sistemazione a verde delle aree libere con la messa a dimora, fra l'altro, di quattro pini di 10 e di 8 metri di altezza.

Le previste demolizioni sono già state effettuate, mentre entro il corrente marzo 1959 dovrà essere provveduto alla sistemazione a verde. L'unica difformità dal progetto approvato sta nel fatto che gli interessati hanno realizzato il torrino della scala con copertura piana e non a scivolo; il soprintendente ai monumenti della Campania ha già provveduto, però, a chiedere le necessarie modifiche.

Per quanto riguarda le eventuali difformità dal regolamento edilizio, si fa presente che la questione rientra nella stretta competenza dell'amministrazione comunale.

Infine, giova precisare che la licenza edilizia per la costruzione dell'albergo in questione venne rilasciata in data 29 dicembre 1944, allorché l'amministrazione comunale era retta dal dottor Giuseppe Ruocco, mentre l'attuale sindaco, professor Carlo Federico, era consigliere di minoranza. Quest'ultimo è stato eletto alla presente carica soltanto il 28 febbraio 1957.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'I.N.P.S., dopo 10 mesi, deve rispondere ad un vecchio che richiede la pensione, o almeno giustificare il ritardo, o almeno concedere un acconto; per esempio si consideri il caso di Bianchi Maria sposata De Luca, da Capri. (3769).

RISPOSTA. — La pratica di pensione — indicata a titolo esemplificativo nell'interrogazione sopra riferita — della signora Bianchi Maria in De Luca non si è potuta ancora concludere dalla sede dell'I.N.P.S. di Napoli in quanto l'interessata; sebbene sollecitata in date 27 marzo e 14 maggio 1958, non ha inviato la documentazione necessaria.

La signora Bianchi non ha infatti presentato, a corredo della domanda di pensione, né lo stato di famiglia, né i certificati di nascita relativi ai figli di età inferiore agli anni 18. La presentazione di detta documentazione è stata nuovamente sollecitata all'interessata in data 28 gennaio 1959.

Come l'interrogante vorrà rilevare anche in questo caso come in altri analoghi nella liquidazione delle pensioni, oltre il ragionevole lasso di tempo necessario per gli adempimenti degli uffici, si aggiungono spesso motivi di ritardo imputabili esclusivamente alla non completa documentazione da parte degli interessati, documentazione che, investendo il diritto a pensione, impedisce altresì la liquidazione di acconti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere come l'I.L.V.A. intende mettere a profitto la cava di Jeranto sita nel comune di Massalubrense (Napoli) che è di sua proprietà, dopo averne sospeso lo sfruttamento, con grave danno per la occupazione locale e per la utilizzazione di questa importante risorsa economica. (3772).

RISPOSTA. — La cava di Jeranto, situata all'estremità della penisola sorrentina, nel comune di Massalubrense, da tempo in concessione all'I.L.V.A., costituì per il passato una modesta fonte di rifornimento di calcare per lo stabilimento siderurgico di Bagnoli, data la esigua consistenza del giacimento. L'accesso alla cava in parola presenta, per altro, notevoli difficoltà sia via terra, sia via mare e l'attracco dei natanti, per l'imbarco dei materiali, risulta particolarmente diffi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

cile perché lo specchio d'acqua antistante è quasi sempre mosso.

Le ragioni di cui sopra hanno determinato, per l'I.L.V.A., una gestione notevolmente antieconomica, per cui, quando a causa della necessità della cemenzeria di Napoli fu aperta ed attrezzata la cava di Maddaloni, di proprietà della società Cave Meridionali (il cui pacchetto azionario è ripartito tra l'I.L.V.A. e la C.E.M.E.N.T.I.R.), venne decisa, nel 1954, la sospensione di ogni attività a Jeranto.

Dei quaranta dipendenti che erano occupati al momento della chiusura e che provenivano quasi tutti dalla zona agricola circostante, trentuno sono stati reimpiegati nello stabilimento I.L.V.A. di Bagnoli e gli altri hanno trovato occupazione altrove.

Nessuna possibilità vi è, pertanto, di riattivare la cava di Jeranto. Sotto il profilo dell'occupazione, ritengo utile far presente che l'apporto positivo dei nuovi impianti di Maddaloni è di gran lunga superiore a quello che sarebbe potuto derivare dalla riattivazione della cava di Massalubrense.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se e quali misure intende adottare per accelerare il lavoro di inquadramento e sistemazione giuridica del personale non insegnante non di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore, la gran parte del quale, come è noto, è sin dal 1951 (articolo 5 della legge n. 1340) in legittima attesa del passaggio nei ruoli speciali transitori (ora ruoli aggiunti);

se, considerata la necessità di una sollecita attuazione delle disposizioni in vigore (legge n. 1340 e 287/1958), ritiene opportuno comandare presso la competente direzione generale il personale occorrente a far fronte al non lieve lavoro di inquadramento oppure assumere cottimisti, così come le disposizioni vigenti lo hanno permesso ad altre amministrazioni, per coadiuvare i funzionari della direzione generale;

se il ministro del tesoro ha messo a disposizione di quello della pubblica istruzione la copertura finanziaria della legge numero 287/1958;

se reputa — infine — opportuno e giusto corrispondere una anticipazione *una tantum* al personale avente diritto al passaggio nei ruoli speciali transitori sugli arretrati maturati per differenza di stipendio e scatti non percepiti. (4025).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha costituito, già in previsione dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 287, un apposito ufficio per curare l'inquadramento nei ruoli speciali transitori (oggi ruoli aggiunti) del personale non di ruolo delle università ed istituti d'istruzione superiore.

La suddetta legge n. 287, d'altra parte, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori, ha posto nuove condizioni, in aggiunta a quelle contenute nella norma di carattere generale (decreto-legge 7 aprile 1948, n. 263 e successive disposizioni) e precisamente: la permanenza in servizio, all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 287, del personale che aveva già prodotto domanda; e l'aver prestato servizio in modo lodevole ed ininterrotto fino alla stessa data. Prima di poter dar corso ai provvedimenti di inquadramento, pertanto, si è reso necessario impartire istruzioni ai vari atenei, affinché inviassero al Ministero, per ogni aspirante, un nuovo rapporto informativo ed un nuovo stato di servizio, dai quali fosse possibile accertare l'esistenza di tutti i requisiti prescritti, e a tale fine fu diramata la circolare del 30 maggio 1958, n. 9810.

Tuttavia, fino ad oggi, dalle università è pervenuto solo un limitato numero dei documenti richiesti, sicché la maggior parte delle pratiche risulta tuttora incompleta o, quanto meno, in corso di regolarizzazione.

Il Ministero, d'altra parte, pur con l'esiguo numero di impiegati che si è potuto assegnare all'anzidetto ufficio, ha provveduto ad emanare 432 decreti di inquadramento ed a sollecitare, con singole comunicazioni, l'invio dei predetti documenti, relativamente al personale non di ruolo, che si trovi in particolari situazioni (esodo volontario-sessantacinquenni).

Va poi tenuto presente che l'inquadramento del personale non di ruolo dell'università va disposto, per lo più, con effetto retroattivo fin dal 1° maggio 1948, per cui occorre, oggi, regolarizzare la posizione di ogni singolo dipendente a tutti i fini. Il che implica una ricostruzione e della posizione giuridica e del trattamento economico.

Considerato che il personale ancora da sistemare nei ruoli aggiunti supera le 2.100 unità e tenuto conto che, trattandosi di personale che non riveste la qualifica di avventizio statale, la ricostruzione di cui trattasi si presenta quanto mai complessa anche in relazione alle varie questioni strettamente connesse all'inquadramento medesimo (regolazioni ritenute in conto entrate Tesoro, recupero dei versamenti I.N.P.S., assistenza sanitaria per il

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

periodo pregresso, ecc.), purtroppo il Ministero non ha potuto finora dare all'inquadramento stesso un ritmo più rapido, e ciò in quanto, si ripete, la carenza di personale non ha consentito di assegnare a tale servizio un congruo numero di funzionari ed impiegati. Tuttavia, si cercherà ora — sempre nei limiti del possibile — di incrementare il numero dei funzionari ed impiegati che attualmente sono addetti all'inquadramento dei dipendenti non insegnanti non di ruolo delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

Circa la copertura finanziaria si informa che il Ministero del tesoro, solo in data recente, e precisamente il 21 gennaio 1959, ha comunicato a questo Dicastero che, in sede di variazione di bilancio dell'anno 1958-59, è stato istituito il capitolo 132-bis con 1.067 milioni « per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni al personale non insegnante delle università, ecc. (ricordata legge del 21 marzo 1958, n. 287). Devesi aggiungere che, ove questa copertura non risultasse sufficiente, sarà premura di questo Ministero di richiedere i necessari fondi a quello del tesoro.

Infine, non si ritiene di corrispondere, ancorché *una tantum*, una anticipazione al personale avente diritto al passaggio nei ruoli speciali transitori, atteso che, per poter procedere alla ricostruzione di tutto il trattamento economico spettante a ciascun aspirante, è necessario esaminare la sua posizione giuridica. E questo lavoro importerebbe dispendio di tempo e di danaro, con danno dell'inquadramento vero e proprio, che vedrebbe ritardata la sua attuazione.

D'altra parte, la invocata concessione non sarebbe possibile neanche per altro verso, e cioè perché in molti casi si verifica la ipotesi opposta a quella prospettata dall'interrogante, nel senso che l'aspirante non ha titolo ad « arretrati maturati per differenza di stipendio e scatti non percepiti » bensì a trattenute sui nuovi emolumenti spettantigli, in quanto risulta che l'università gli ha corrisposto un trattamento economico superiore a quello che gli sarebbe spettato se si fossero applicate le tabelle degli emolumenti da corrispondersi agli avventizi statali o ad essi equiparati.

*Il Ministro: MEDICI.*

**MAGLIETTA E RUSSO SALVATORE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere da quale rapporto di lavoro sono regolate le prestazioni dei sagrestani e se non si ritenga doveroso emanare disposizioni per il controllo ispettivo degli

organi periferici, risultando, infatti, assurde e spesso indecorose le condizioni alle quali sono sottoposti questi lavoratori, talvolta anche obbligati a prestazioni personali (trasporto legna, ecc.). (4337).

**RISPOSTA.** — Nelle prestazioni lavorative di cui si tratta occorre anzitutto individuare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, come ha rilevato anche la più recente giurisprudenza, tale rapporto indubbiamente esiste nel caso in cui i sagrestani esplicano la loro attività a servizio della chiesa non per puro spirito di religiosità ma in base ad un contratto che dia loro diritto a remunerazione.

In tale ultima evenienza va da sé che il rapporto debba essere regolato dalle comuni norme contenute nel libro V del codice civile, poiché esiste per tale categoria apposita disciplina collettiva.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

**MARIANI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene o meno opportuno sollecitare l'intervento del provveditorato agli studi dell'Aquila perché la grave situazione della scuola media statale di Castel di Sangro (L'Aquila) sia almeno presa in considerazione; e per la necessità di porre a capo di essa un professore di ruolo, o idoneo o almeno abilitato; e per la opportunità di indagare sui criteri amministrativi che vengono seguiti nella gestione della scuola stessa (criteri che hanno suscitato allarme nella stessa amministrazione comunale di Castel di Sangro, specie in relazione alle eccessive spese telefoniche per conversazioni interurbane effettuate per uso privato); nonché al fine di accertare il perché non si sia provveduto, in conformità delle esigenze normali della scuola, alla nomina del professore di matematica per quest'anno scolastico. (2833).

**RISPOSTA.** — L'incarico della presidenza della scuola media di Castel di Sangro, per l'anno scolastico 1958-59, è stato conferito in mancanza di insegnante di ruolo, al professor Panfilo Monaco il quale è un ottimo elemento e ha dato buona prova, nella direzione dell'anzidetta scuola, già nello scorso anno.

Il competente provveditore agli studi, in occasione delle ordinarie visite annuali agli istituti e scuole della provincia, ha avuto modo di riscontrare il normale funzionamento amministrativo della scuola media di Castel di Sangro e l'impegno con cui il preside ha assolto il compito affidatogli.

*Il Ministro: MEDICI.*

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande documentate per la partecipazione ai concorsi per titoli e per titoli ed esami a posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione elementare, in considerazione della scarsissima diffusione tra gli interessati del relativo bando pubblicato durante la chiusura estiva delle scuole (*Gazzetta ufficiale* del 23 luglio 1958, n. 177); e per sapere se non ritenga, altresì, opportuno, conformemente alle stesse esigenze dell'amministrazione della pubblica istruzione, modificare talune norme del bando quali, ad esempio, quella che prescrive il possesso del requisito da parte degli ispettori scolastici di una anzianità di servizio inferiore al triennio per la partecipazione al concorso per titoli ed esami; quella che prescrive la presentazione dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio, quando sembra accertato che in moltissimi casi le note di qualifica dell'ultimo anno non sono state ancora notificate al Ministero, impossibilitato quindi ad operarne la relativa trascrizione; ed altre simili, le quali hanno ingenerato il sospetto che si sia voluto di proposito ridurre al minimo il numero dei partecipanti ai due concorsi, non solo ledendo le legittime aspettative del numeroso personale scolastico interessato, ma ponendo la stessa amministrazione nell'impossibilità di operare una più selezionata scelta tra i candidati. (1949).

RISPOSTA. — Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi è previsto come termine minimo dall'articolo 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale termine è stato, di regola, applicato nei concorsi così detti interni, cioè quelli riservati ad impiegati appartenenti ai ruoli di questa amministrazione, ed è stato mantenuto per i concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione elementare in considerazione della particolare necessità del sollecito disbrigo dei concorsi stessi.

Pertanto, questo Ministero non ha ravvisato l'opportunità di una proroga di termini.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, si deve far presente che l'ammissione al concorso per titoli e per esami degli ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni deriva dalla norma contenuta nella lettera b), secondo comma, dell'articolo 276 dell'anzi-

detto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; norma che non può essere, evidentemente, modificata dal bando.

Nella valutazione dei titoli, poi, non si può prescindere dalla qualifica del servizio, in quanto i rapporti informativi e le note di qualifica costituiscono uno degli elementi essenziali sui quali deve poggiare la valutazione stessa nei concorsi per titoli o per titoli e per esami. Ovviamente, è pure necessaria la limitazione del periodo di servizio da prendere in considerazione. Nel caso specifico, si è indicata la valutazione degli ultimi dieci anni, in analogia ad altri concorsi a posti di ispettore centrale, indetti nella competenza di questo Ministero, in quanto considerati i più indicativi.

Naturalmente, è stato ovviato alla difficoltà, accennata dall'interrogante, relativa al rilascio dello stato di servizio civile ai candidati ai concorsi in parola, in quanto tutte le note di qualifica sono state rilasciate con data non posteriore al 15 agosto 1958.

*Il Ministro: MEDICI.*

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, DE LAURO MATERA ANNA, RE GIUSEPPINA, BEI CIUFOLI ADELE E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, dato il vivo malcontento esistente tra le ostetriche per l'attuale trattamento previdenziale disposto in base alla legge 13 marzo 1958, n. 246, non ravvisi la necessità di riesaminare la questione al fine di studiare quali modifiche e miglioramenti possano essere apportati al sistema attuale, tenendo conto di alcune richieste, che da sempre più numerose parti vengono avanzate dalle interessate.

In particolare si chiede:

che il livello delle pensioni venga elevato, in modo che esso — che è attualmente bassissimo (3 mila lire mensili dopo 10 anni di contributi fino ad un massimo di lire 10 mila lire dopo 40 anni) — risulti meglio rispondente al peso dei contributi richiesti alla categoria che è invece elevato (6 mila lire di contributo annuo individuale più 500 lire di marca previdenziale per ogni assistenza parto), e le pensioni, particolarmente le pensioni minime, raggiungano cifre almeno decorose anche in confronto al trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori e lavoratrici;

che le ostetriche anziane che hanno già ora raggiunto l'età pensionabile, a riconoscimento dei contributi già versati all'E.N.P.A.O. dal 1949 in poi, e soprattutto a riconoscimento

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

del contributo sociale e morale di tutta una vita di lavoro al servizio della società, siano ammesse al godimento del trattamento previdenziale immediatamente e senza pagamento di riscatto;

che il limite di età per il godimento della pensione, fissato attualmente a 65 anni, sia anticipato a 55 anni o, almeno, a 60 anni tenendo conto delle esigenze di una categoria femminile che compie un lavoro tanto delicato e faticoso.

Circa l'entità del fondo-pensioni, in rapporto ai miglioramenti richiesti, le interroganti sottolineano che:

secondo quanto dichiarato recentemente da dirigenti stessi dell'E.N.P.A.O., le tabelle delle pensioni sono state elaborate dal Ministero del lavoro in base alla previsione di un gettito contributivo per il fondo-pensioni di 200 milioni circa, mentre la legge attuale predispone norme di contribuzione più elevate tali da permettere un gettito di circa 500 milioni senza che all'aumento di circa 210 milioni delle contribuzioni richieste alle categorie abbia corrisposto alcun aumento delle prestazioni previdenziali già in precedenza fissate;

le ostetriche (che sono più di 22 mila) hanno versato dal 1949 ad oggi ogni anno un contributo all'E.N.P.A.O. di lire 2.500 di cui la metà destinato al fondo pensioni, permettendo così l'accantonamento di una notevole somma che appare più che giusto venga oggi accreditata a favore del trattamento previdenziale della categoria, particolarmente come proposta a favore delle più anziane.

Si rileva inoltre la necessità che, come proposto dal congresso di Salsomaggiore e già in atto per le categorie dei medici e dei farmacisti, si richieda agli enti mutualistici a favore del fondo pensioni ostetriche un contributo del 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per prestazioni professionali.

Ed infine le interroganti chiedono al ministro se non ritenga giusto che anche lo Stato intervenga con un proprio contributo, per rendere sufficiente e decoroso il trattamento previdenziale di questa categoria importante del servizio sanitario ausiliario, in considerazione dell'opera sociale da essa prestata in ogni occasione e della delicata responsabilità sociale del suo compito. (4162).

**RISPOSTA.** — Il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ostetriche è stato disposto con legge 13 marzo 1958, n. 246, in seguito a proposta di iniziativa parlamentare sollecitata dalla stessa categoria.

Per quanto riguarda l'ordinamento dell'ente suindicato, si fa presente che la legge citata ha recepito in gran parte, e salvo taluni perfezionamenti, le norme contenute nel precedente statuto approvato con decreto presidenziale 13 aprile 1948.

Circa il trattamento di pensione, che è stato introdotto dalla legge stessa, e che era da tempo atteso dalla categoria, si fa presente che la misura delle pensioni corrispondeva, secondo le previsioni possibili al tempo di elaborazione del relativo progetto, all'ammontare dei finanziamenti necessari per la copertura degli oneri previdenziali e assistenziali.

Si fa presente, inoltre, che sono iscritte all'E.N.P.A.O. le ostetriche iscritte negli albi professionali, e che gran parte di esse godono già di altro trattamento previdenziale in relazione al rapporto di lavoro esistente con enti locali (ostetriche condotte, ecc.) e con istituzioni sanitarie (ospedali, case di cura, ecc.).

Per quanto risulta a questo Ministero, la categoria, per mezzo delle presidenti dei collegi provinciali, ha espresso il proprio intendimento di veder migliorare la misura delle pensioni in relazione ad eventuali maggiori introiti che possono pervenire all'ente per il gettito dei contributi individuali e delle marche previsti dalla legge sopracitata. In relazione a ciò è stata incaricata la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche perché, raccolta la documentazione e elaborati di studi tecnici necessari, proponga modifiche alla legge stessa.

Per quanto riguarda, infine, il contributo da parte degli enti mutualistici, si informa che la questione deve essere risolta dalla categoria interessata in sede di accordo con gli enti di malattia per la determinazione dei compensi professionali, così come è avvenuto per la categoria dei medici.

Circa il richiesto contributo da parte dello Stato, a parte considerazioni sulla possibilità della finanza pubblica che competono alla amministrazione del tesoro, si richiama l'attenzione sul fatto che si tratta di una categoria di libere professioniste e che una parte di esse, come è stato accennato prima, già gode di trattamento di previdenza obbligatorio.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
GOTELLI ANGELA.

**NAPOLITANO FRANCESCO.** — *Al Ministro della Difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della determinazione adottata dall'amministrazione dell'esercito di procedere alla restituzione, al personale militare che ebbe a

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

prestare servizio per conto delle forze armate del governo della repubblica sociale italiana, delle somme a suo tempo recuperate a titolo di assegni (compresa l'indennità di missione) percepiti in quelle circostanze e che per detta restituzione è stato stanziato un acconto di lire 100 milioni.

L'interrogante chiede se non ritenga opportuno estendere, per ragioni di giustizia morale, detta restituzione alle somme che la repubblica sociale italiana ebbe ad elargire sia alle famiglie degli internati militari in Germania che a quelle dei militari appartenenti ad unità dell'esercito di liberazione e recuperate al termine del conflitto. (4021).

**RISPOSTA.** — Gli assegni corrisposti dalla sedicente repubblica sociale italiana ai militari che prestarono servizio alle sue dipendenze vennero in un primo tempo addebitati.

In prosieguo di tempo, per altro, la questione fu sottoposta a lungo, approfondito esame alla luce di nuove situazioni che venivano verificandosi.

Invero il Consiglio di Stato in due casi su tre aveva affermato il principio della irripetibilità dei suddetti assegni, costituendo gli stessi il corrispettivo di un servizio effettivo reso. Il Ministero del tesoro, dal canto suo, aveva fin dal 1951 disposto che non fossero da recuperare nei confronti dei dipendenti civili le somme percepite per maggiori assegni corrisposti dalla sedicente repubblica sociale italiana, anche nel caso di promozioni dichiarate nulle dal governo legittimo.

In relazione a ciò, si è ritenuto di non poter ulteriormente mantenere fermo il principio dell'addebito per i militari ed è stata conseguentemente disposta la restituzione delle somme a suo tempo trattenute.

Diversi i casi prospettati dall'interrogante. In tali casi, infatti, furono corrisposte dalla sedicente repubblica sociale italiana alle famiglie dei militari internati in Germania e di quelli considerati prigionieri delle forze armate alleate anticipazioni sugli assegni spettanti ai militari, anticipazioni che come tali dovevano formare oggetto di conguaglio in sede di liquidazione delle competenze ai danti causa.

In relazione a quanto sopra, non si ravvisa la possibilità di restituire le somme al suddetto titolo recuperate.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**PAJETTA GIULIANO e BOLDRINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali misure intende adottare per garantire

il rispetto, secondo gli impegni dell'accordo di tutela, delle norme costituzionali italiane nel territorio della Somalia durante la presente campagna elettorale per la creazione dell'assemblea costituente somala.

Risulta infatti che gli attuali responsabili della politica interna in Somalia hanno creato un clima di violazione della legalità, favorendo la presentazione di liste di persone di una sola parte o di pseudo rappresentanti di altre correnti politiche, applicando nella pratica norme di una legge non ancora perfetta, e in contrasto con gli accordi di tutela, e con gli impegni assunti dall'A.F.I.S. presso l'O.N.U.

Gli interroganti chiedono quali misure siano in corso per porre termine a questa situazione anormale, che ha portato ad arresti ed a persecuzioni politiche, la cui responsabilità viene a ricadere sul Governo italiano e i suoi rappresentanti in Somalia e che permanendo richiederebbe il rinvio di elezioni il cui valore è inficiato in partenza. (4472).

**RISPOSTA.** — La recente campagna elettorale per la creazione della nuova assemblea legislativa somala si è svolta in Somalia in base all'apposita legge, regolarmente approvata, sanzionata e promulgata, e quindi perfetta, che contiene norme atte a garantire il rispetto di tutti i principi di democrazia e di libertà che, ai termini dell'accordo di tutela, l'Italia si è impegnata ad instaurare nel Territorio da essa amministrato.

Gli attuali responsabili della politica interna in Somalia — cioè il Governo somalo ed i suoi organi locali che hanno già in tale settore piena autonomia e responsabilità — hanno sempre agito nell'ambito delle leggi vigenti, applicando e facendo osservare le leggi stesse.

Nei riguardi della presentazione delle liste, nessuna illegale azione di favoreggiamento è stata svolta nei confronti del partito al Governo o di chicchessia. Anzi, su richiesta dei partiti di opposizione, e con apposito decreto-legge, è stata concessa una proroga di tre giorni al termine utile per tale presentazione.

Nessuna persecuzione politica ha avuto luogo nel Territorio. Sono stati effettuati arresti dalle competenti autorità somale di polizia, a tutela dell'ordine pubblico, nei confronti di persone imputate di reati previsti dal codice penale, in quanto presunti organizzatori o mandanti dei fatti delittuosi verificatisi in Mogadiscio nei giorni 24 e 25 del mese di febbraio 1959. Tali fatti — provocati da elementi appartenenti a partiti che si erano voluta-

mente astenuti dalla competizione elettorale, forse perché questa non presentava per essi possibilità di successo — avevano evidentemente lo scopo di turbare il libero e pacifico svolgimento delle elezioni al fine di rimandarne l'effettuazione o, in mancanza, di inficiarne i risultati.

Quanto agli arresti, essi sono stati eseguiti con la osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Nessuna persona implicata nei fatti delittuosi accennati si trova attualmente in stato d'arresto senza che per essa sia stato emesso regolare mandato di cattura da parte della competente autorità giudiziaria, la quale sta ora procedendo agli atti di rito, a norma di legge, per accertare le effettive responsabilità degli imputati.

*Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.*

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non gli risulti che le pubbliche amministrazioni non hanno ancora proceduto del tutto all'osservanza delle leggi sull'assunzione dei lavoratori mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro tanto che molti di questi, costretti a vivere disagiatamente, sollecitano vivamente anche se invano, attraverso anche le loro organizzazioni, gli enti pubblici al rispetto delle leggi di cui sopra. Se non ritenga perciò di intervenire con i mezzi del suo potere per la soluzione del problema. (3975).

RISPOSTA. — Per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si è mancato di richiamare, più volte, l'attenzione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici da esse rispettivamente vigilati, sull'obbligo di osservare le disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra.

Analogo intervento è stato operato direttamente dal Ministero nei confronti degli enti pubblici sottoposti alla sua vigilanza.

Va aggiunto, inoltre, che, a tutela dei propri interessi, gli invalidi di guerra dispongono di un valido strumento quale è quello offerto dall'articolo 9 — quinto comma — della legge sopracitata, a norma del quale i provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, non conformi alle disposizioni contenute nell'articolo stesso « possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali del-

l'O.N.I.G. che dall'opera stessa, o dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra o dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Devesi poi rilevare che, ai sensi del surrichiamato articolo 9, ultimo comma, della legge n. 375, il limite massimo di età stabilito per l'assunzione presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici è stabilito in anni 45, con la conseguenza che, contrariamente a quanto avviene nei casi di assunzione presso aziende private, non possono fruire dei benefici di legge gli invalidi di guerra che hanno oltrepassato tale limite di età.

Si soggiunge inoltre che, per l'assunzione ai posti di impiego, gli invalidi debbono possedere il prescritto titolo di studio, e cioè laurea e diploma di scuola media superiore per l'ammissione ai posti delle carriere direttive e di concetto, licenza di scuola media inferiore e licenza elementare per l'ammissione, rispettivamente, ai posti delle carriere esecutiva e ausiliaria. Di tali titoli di studio non risulta siano forniti numerosi invalidi aspiranti al collocamento presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, come si è avuto occasione di rilevare dalla seguente statistica, relativa anche al grado di istruzione degli appartenenti alla categoria, effettuata dalla sede centrale dell'O.N.I.G.:

Invalidi militari e civili di guerra di età non superiore ai 45 anni, muniti di:	
Diploma di scuola media superiore	N. 397
Diploma di scuola media inferiore	» 1.715
Licenza elementare	» 20.238
	totale N. 22.350

Invalidi militari e civili di guerra di età non superiore ai 45 anni, privi di titolo scolastico:

N. 12.406

Non è fuori di luogo infine osservare che per i posti di gruppo A) e B) (carriera direttiva e di concetto) conferiti per concorso, l'inclusione dei minorati di guerra tra i vincitori è subordinata al conseguimento dell'idoneità alle prove di esame da parte degli stessi; che, sia per i posti anzicennati sia per quelli delle carriere esecutiva ed ausiliaria, l'articolo 40 del regolamento per attuazione delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176) subordina le assunzioni al verificarsi delle vacanze dei posti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

stessi; che l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3) prescrive che « nei concorsi per ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso ».

Per quanto concerne poi la categoria degli invalidi del lavoro il problema prospettato dall'interrogante (e cioè la sistemazione di tali minorati presso la pubblica amministrazione ed enti pubblici) potrebbe essere risolto esclusivamente in via legislativa in quanto l'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, relativo alla assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro, stabilisce che soltanto « le imprese private le quali abbiano alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenute ad assumere un mutilato od invalido del lavoro per ogni 50 dipendenti o frazione di 50 superiore a 25 ».

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

PELLEGRINO E VIDALI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi difficoltà di vita in cui versa tanta parte degli italiani in Tunisia in seguito all'indirizzo di tunisizzazione perseguito dal governo di quella repubblica e che si concretizza di fatto nel privare i nostri connazionali dei mezzi di lavoro, revocando, per esempio, la concessione delle licenze di circolazione dei taxi, colpendo ben 400 italiani e costringendo in tal modo i nostri compatrioti, privati di ogni possibilità di lavoro, a rimpatriare;

se è vero che essi non hanno trovato comprensione ed adeguata assistenza presso le nostre autorità italiane a Tunisi e nel nostro paese;

se non ritenga perciò il ministro degli affari esteri di intervenire presso la repubblica tunisina per il rispetto dei diritti degli italiani e per un esame della situazione generale in cui versano quei nostri compatrioti nella repubblica amica;

se non ritenga il ministro dell'interno di intervenire a favore dei rimpatriati ospitandoli nel centro di raccolta profughi di Bologna e Monza a scelta degli interessati, concedendo un sussidio giornaliero fino all'occupazione ed uno straordinario di lire 50 mila per ogni componente la famiglia all'atto in cui lascerebbe il centro per una nuova sistema-

zione, concedendo a tutti i rimpatriati passaporto, viaggio e trasporto masserizie gratuiti, alleviando in tal modo la triste sorte di chi si vede, lontano dal paese, offeso e ripudiato, facendogli sentire le immediate, doverose cure della patria. (4455).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è naturalmente da tempo a conoscenza della difficoltà in cui versa una parte della nostra collettività in Tunisia, e segue con molta attenzione la situazione in genere degli italiani colà residenti, nulla tralasciando per tutelare ed assistere coloro che ne hanno bisogno.

In particolare, la disoccupazione che, il 26 dicembre 1958, ha colpito circa 400 capi famiglia a seguito del mancato rinnovo agli stranieri delle licenze per autovetture pubbliche, è stata sollecitamente fronteggiata con ogni mezzo a disposizione, determinando i seguenti provvedimenti specifici:

a) invio al consolato generale di Tunisi di fondi di assistenza per l'elargizione di sussidi straordinari ai più bisognosi, sia per consentire loro di cercare una nuova sistemazione sul posto, sia per provvedere al pagamento delle spese di viaggio di coloro che volessero trasferirsi altrove;

b) autorizzazione al consolato generale di Tunisi di rimpatriare, prescindendo se necessario dalla stretta osservanza di alcune delle norme regolamentari previste per i rimpatri consolari, coloro che lo desiderino.

I connazionali così rimpatriati sono esonerati, tra l'altro, dall'obbligo di rimborsare all'erario le spese di viaggio; inoltre il Ministero dell'interno, opportunamente interessato al riguardo, ha esteso ad essi le medesime provvidenze assistenziali che furono concesse ai connazionali provenienti dall'Egitto dopo la crisi di Suez.

All'atto dello sbarco i connazionali ricevono la prima necessaria assistenza e sono avviati, con mezzi di viaggio gratuiti, ai prescelti luoghi di nuova residenza, ove, a cura degli E.C.A., beneficiano di un sussidio giornaliero di lire 210 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente, oltre la maggiorazione sul trattamento assistenziale.

Coloro che si trovano nell'assoluta impossibilità di procurarsi alloggio vengono ospitati in vari centri di raccolta ove ricevono assistenza vittuaria diretta ed alloggiativa.

Ai connazionali, che lasciano volontariamente i centri, viene erogato, poi, all'atto delle dimissioni, un sussidio straordinario di lire 50 mila *pro capite*, oltre, per coloro che emigrano, un contributo nelle spese di viaggio.



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Circa i centri di raccolta, il Ministero dell'interno ha potuto, per il momento, mettere a disposizione quello di Bocche di Puglie (Brindisi).

I prossimi contingenti saranno avviati ai centri di Restinco pure in Brindisi e di Altamura (Bari) che, in questi giorni, si sono resi disponibili a seguito del passaggio all'A.A.I. dell'assistenza ai profughi stranieri, sinora ivi ricoverati.

L'aspirazione espressa da molti rimpatriati di essere avviati in centri siti in località del nord non può essere soddisfatta, non essendo potuto colà reperire idonei locali.

A seguito di interessamento del Ministero degli affari esteri, il Ministero della marina mercantile ha ottenuto dalla società di navigazione Tirrenia che le masserizie dei rimpatriati siano trasportate gratuitamente in Italia; inoltre è stata chiesta la concessione di facilitazioni per le spese relative alle operazioni di imbarco e di sbarco delle masserizie stesse, e per il loro trasporto in ferrovia.

D'altra parte, il Ministero del lavoro, facilita ai rimpatriati dalla Tunisia la ricerca di una occupazione in patria, e li tiene presenti nei reclutamenti di manodopera per l'estero: allo scopo è stato predisposto un apposito modulo, che essi riempiranno al momento del loro sbarco in Italia, e che fornirà i dati necessari per la ricerca di impiego o l'eventuale successivo espatrio. A questo proposito, è da rilevare che sono in corso anche contatti con organizzazioni internazionali per agevolare la loro sistemazione.

Per quel che attiene agli interventi presso il Governo tunisino, il Ministero degli affari esteri ha fatto, sia direttamente, sia per il tramite della nostra ambasciata a Tunisi, tutti gli opportuni passi, facendo presente la necessità che le misure ispirate al processo di tunisificazione o le conseguenze di esso siano, per quanto riguarda i nostri connazionali, graduati, e tengano conto non soltanto dei diritti acquisiti, ma anche di motivi umani. Effettivamente si sono ottenute al riguardo, dal governo e dallo stesso presidente della repubblica tunisina, assicurazioni di una speciale considerazione degli aspetti « umani e italiani » del problema.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DE MARTINO.*

**PINNA E BERLINGUER.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga giusto e doveroso estendere ai ferrovieri militarizzati con bando del comandante supremo

delle forze armate 4 marzo 1943, in applicazione del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, articolo 2, la qualifica di combattenti militarizzati (e relativi benefici), di cui ebbero a godere fino al 4 marzo 1948 e che fu poi esclusa con decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137.

Tale esclusione è manifestamente ingiusta, tanto che lo stesso Ministero della difesa-esercito, con circolare del 12 marzo 1956, numero 0/100/5 SC di protocollo, estese il riconoscimento della qualifica di combattente e dei relativi benefici al suo personale civile (militarizzato in base all'articolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, e cioè in applicazione della stessa legge e con le stesse modalità con cui lo furono i ferrovieri), e lo Stato maggiore esercito 1° reparto con circolare 16 giugno 1958, n. 1488.102722 di protocollo, ha dichiarato competere il riconoscimento della campagna di guerra al personale dei reparti ed enti mobilitati, dislocati in Sardegna e Sicilia durante il periodo bellico 8 settembre 1943-8 maggio 1945 sempre che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge 24 aprile 1950, n. 390. (3701).

**RISPOSTA.** — Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti sono riconosciuti ai militarizzati solo se appartenenti od assegnati a reparti delle forze armate mobilitate operanti.

Ciò premesso, si fa presente che per i ferrovieri, fatta eccezione di quelli di alcuni nuclei tradotta per scacchieri operativi e di alcune delegazioni trasporti, ai quali i benefici vengono riconosciuti, non si verificarono le suddette condizioni.

Pertanto, anche indipendentemente dalla forma di militarizzazione, non si ravvisa la possibilità di addivenire all'estensione sollecitata.

Per ciò che concerne le circolari citate nella seconda parte dell'interrogazione, si precisa che esse si riferiscono al computo delle campagne di guerra, disciplinato dalla legge 24 aprile 1950, n. 390, e riguardano i militarizzati appartenenti a reparti delle forze armate mobilitate in zona di operazioni.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**PINNA E BERLINGUER.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia fondata la notizia riportata da alcuni organi di stampa, secondo la quale la maestra Casarotti — che è stata di recente protagonista d'un processo per quella forma di adulterio che sa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

rebbe il ricorso alla fecondazione artificiale — è stata trasferita da Montegrotto (Padova) in Sardegna.

Gli interroganti desiderano sapere perché cotale trasferimento, che ha manifestamente carattere punitivo, abbia avuto come destinazione la Sardegna e non un'altra qualsiasi regione d'Italia; e se il Governo non ritenga doveroso ripudiare una buona volta codesto vergognoso abito burocratico che, considerando la Sardegna come luogo di punizione e di relegazione, denuncia scarsa sensibilità politica del Governo e offende il senso di giustizia del popolo italiano non meno che il sentimento unitario dei sardi. (3861).

**RISPOSTA.** — Contrariamente a quanto rilevano gli interroganti, la maestra Casarotti non è stata trasferita per motivi di servizio dalle scuole elementari della provincia di Padova a quelle della Sardegna. Risulta, invece, che detta insegnante, da vari anni titolare nelle scuole della provincia di Nuoro, è stata assegnata provvisoriamente, in virtù delle speciali disposizioni emanate in favore delle insegnanti nutrici, alla provincia di Padova per l'anno scolastico 1957-58.

Con il termine di detto anno scolastico, venuti meno i motivi per i quali era stata disposta l'assegnazione provvisoria, l'insegnante stessa è tornata alla provincia di appartenenza.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

**PINO, GULLO E BUZZELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivissimo fermento che agita la stragrande maggioranza dei magistrati, i quali insistono nel rivendicare la soppressione del concorso per titoli per le promozioni in magistratura, considerandolo strumento che lascia la via aperta al favoritismo, soppressione che la stessa Associazione nazionale magistrati ha richiesto con voto quasi unanime. (4540).

**RISPOSTA.** — Il problema relativo alla modifica dell'attuale sistema delle promozioni in magistratura è tuttora tenuto presente da questo Ministero, al quale sono ben noti i contrasti di opinione esistenti, in questa delicata materia, tra gli stessi magistrati.

Escluso un provvedimento che si limiti all'abolizione pura e semplice dei concorsi per titoli, che si rileverebbe incompleto e non funzionale, questo Ministero ha predisposto, sin dal gennaio 1959, un disegno di legge che regola il meccanismo delle promozioni

nel suo complesso, con l'intento di contemperare le diverse esigenze.

Per altro, in vista dell'entrata in funzione, che si prevede imminente, del Consiglio superiore della magistratura, si è ritenuto opportuno sospendere l'ulteriore corso del disegno in parola onde acquisire il parere del nuovo alto consesso, tra i cui compiti rientra anche quello, esplicitamente annunziato nella legge istitutiva, di dare pareri al Governo sui progetti interessanti l'ordinamento giudiziario.

*Il Ministro: GONELLA.*

**PITZALIS.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Circa la seguente questione.

Premesso che alcuni istituti d'istruzione secondaria non hanno tempestivamente provveduto a versare o a trattenerne le quote assicurative per la previdenza sociale per conto ed in favore di dipendente personale insegnante, né si sono preoccupati di sanare le posizioni irregolari assicurative di detto personale insegnante in termine utile, si gradirà conoscere:

a) quali provvedimenti si riterrà di predisporre perché siano evitate ulteriori infrazioni alle norme relative all'assicurazione previdenziale del personale insegnante non di ruolo;

b) quali altri provvedimenti potranno essere adottati per la sanatoria delle posizioni assicurative degli insegnanti i quali senza loro colpa e molte volte a loro completa insaputa sono venuti a trovarsi nelle condizioni di non poter regolarizzarsi la posizione assicurativa stessa perché scaduti anche i termini utilili per provvedervi mediante contribuzione diretta. (2659).

**RISPOSTA.** — Il carattere generico della segnalazione dell'interrogante non ha consentito a questo Ministero l'individuazione di eventuali situazioni assicurative non regolari di professori non di ruolo.

Deve, ad ogni modo, farsi presente che, in ordine a possibili casi di posizioni assicurative irregolari non potrebbe attuarsi alcuna « sanatoria » — ché questa non è configurabile nel campo dei provvedimenti adottabili in materia assicurativa e previdenziale — sibbene la regolarizzazione delle posizioni stesse eventualmente carenti di contribuzione; regolarizzazione che è possibile solo limitatamente ai periodi non colpiti dalla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Detto articolo, infatti, dopo aver stabilito che i contributi assicurativi si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui la legge ne impone il versamento, aggiunge che non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione attuale del consorzio di bonifica di Giunghi che comprende 11.275 ettari ed interessa i comuni di Ittiri, Uri, Ossi, Baccaro e Florinas (Sassari) e quali sono i loro intendimenti per mettere tale consorzio in condizioni di poter bonificare le terre incluse nel comprensorio, costruire strade di comunicazione e realizzare le opere necessarie per mettere a coltura i predetti terreni, opere che potrebbero assorbire ed assicurare lavoro a notevoli contingenti di disoccupati dei comuni interessati. (3662).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica Valle Giunghi, comprendente inizialmente i territori dei comuni di Ittiri e Uri, ampliò il proprio comprensorio nel 1937 e nel 1948, con l'aggregazione dei comuni di Banari, Florinas e Ossi.

L'attività del consorzio è, per ora, limitata alla costruzione della rete stradale che comprende, oltre ai lavori relativi alla strada Ittiri-Uri, anche quelli dei tronchi stradali che, partendo dai centri di Banari, Ossi, Florinas, Ittiri, si congiungono nei pressi della chiesa di Santa Maria di Cea.

Gli stanziamenti definitivi per il comprensorio anzidetto, disposti nel 1955 dalla Cassa per il mezzogiorno, ammontano a 400 milioni di lire.

Con i fondi stanziati sono state costruite:

la strada Ittiri-Banari di chilometri 19,872, dell'importo di lire 147.906.000;

la strada Florinas-Santa Maria di Cea (secondo stralcio) di chilometri 2,283, dell'importo di lire 19.964.643;

la strada Ossi-Santa Maria di Cea (primo stralcio) di chilometri 4,667, dell'importo di lire 72.107.000.

Recentemente la Cassa ha approvato il progetto esecutivo (secondo lotto) per il completamento della strada Florinas-Santa Maria di Cea dell'importo di lire 160.000.000.

Inoltre, nessuna limitazione è stata posta, né è prevista, per la concessione di sussidi per la realizzazione, nella zona, di opere di miglioramento fondiario, che comprendono, tra l'altro, i lavori di scasso per la messa a coltura dei terreni ed ogni genere di attrezzature poderali e interpoderali.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno:* PASTORE.

POLANO E LACONI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione attuale del consorzio di bonifica Guspini-Pabillonis (Cagliari) e quali provvedimenti intendono adottare perché tale consorzio esegua le opere di bonifica e di trasformazione per le quali è stato costituito, e con le quali, oltre alla valorizzazione dei terreni della zona, si potrà dar lavoro a numerosi disoccupati dei comuni interessati. (3663).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica Guspini-Pabillonis, che ha un comprensorio di 23.000 ettari, fa parte del raggruppamento dei consorzi riuniti della Sardegna meridionale.

La situazione attuale delle opere pubbliche di bonifica interessanti quel comprensorio è la seguente:

sistemazione del Fluminimannu di Pabillonis dalla strada di San Gavino-Pabillonis alla provinciale San Gavino-Guspini: importo lire 127.977.000; giornate lavorative n. 21.784;

strada Guspini-Santa Maria di Neapolis: importo lire 133.203.000; giornate lavorative n. 38.454;

strada Gonnosfanadiga-Pabillonis: importo lire 93.972.000; giornate lavorative n. 30.541;

strada Pabillonis-San Nicolò d'Arcidano: importo lire 69.577.000; giornate lavorative n. 11.835;

costruzione ponte sul Rio Sitzerri per la strada Guspini-Santa Maria di Neapolis: importo lire 8.180.000; giornate lavorative n. 1.423.

Lavori di manutenzione di strade per lire 16.357.000.

Lavori in corso di esecuzione:

opere idrauliche del Fluminimannu di Pabillonis dalla strada San Gavino-Pabillonis alla foce e del Rio Sitzerri da Poggio Canabara alla foce, lire 200.000.000;

sistemazione idraulica del Fluminimannu e del Rio Sitzerri, completamento attraversamenti, lire 53.905.000;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

sistemazione idraulica della zona in sinistra del Rio Malu, lire 86.400.000.

Lavori in corso di progettazione finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno nell'esercizio 1958-59:

completamento sistemazione zona in sinistra del Rio Malu, lire 80.000.000;

lavori complementari a quelli di sistemazione del Rio Fluminimannu e del Rio Sitzzerri, lire 47.000.000.

È evidente che, dato il compito della Cassa, la realizzazione sistematica dei programmi non possa sempre coincidere con le preoccupazioni in ordine alla disoccupazione locale lamentata. Comunque, un contributo alla soluzione di tale problema sarà dato dagli ulteriori interventi previsti sul piano integrativo di attuazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, per la realizzazione di una più vasta opera di trasformazione in quelle aree del Campidano di Cagliari che verranno investite dallo schema irriguo.

Per le opere di miglioramento fondiario, infine, nessuna limitazione di ordine finanziario è posta dalla Cassa nella concessione di sussidi in conto capitale e credito di favore alle iniziative dei proprietari e imprenditori agricoli.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.*

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se abbia inviato o quando intenda inviare all'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione di Cagliari le istruzioni ed i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità C.E. C.A. di nuova sistemazione, perché tale liquidazione venga sollecitamente corrisposta agli operai licenziati dalla Carbosarda e le cui pratiche sono già complete, ma non possono essere concluse come asserisce lo stesso dirigente dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione di Cagliari in una lettera all'interrogante in data 13 febbraio 1959, finché non gli perverranno le istruzioni ed i fondi necessari del Ministero del lavoro: (4339).

RISPOSTA. — 1°) L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari ha provveduto a tutt'oggi al pagamento dell'indennità di reinstallazione in favore di n. 127 lavoratori licenziati dalla Carbosarda, compresi tra i 1373 licenziati dal 19 aprile 1956, al 31 dicembre 1957, per l'importo di lire 24.366.975, assorbendo quasi totalmente il fondo di lire 25.000.000, messo, a suo tempo,

a disposizione dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

È stata segnalata alla predetta Alta Autorità la necessità dell'ulteriore assegnazione della somma residua di lire 25.000.000, necessaria all'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cagliari per il completamento della erogazione dell'indennità di reinstallazione agli operai aventi diritto licenziati dalla Carbosarda dal 19 aprile 1956 al 31 dicembre 1957;

In conseguenza, è stato chiesto all'Alta Autorità di provvedere al trasferimento presso la tesoreria centrale della Repubblica italiana, per l'ulteriore invio all'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cagliari della somma di lire 25.000.000, messa a disposizione quale anticipo per il pagamento dell'indennità di reinstallazione in favore degli aventi diritto compresi tra i 2000 lavoratori di cui sopra.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si trovano i lavoratori di Verbicaro (Cosenza) a causa delle discriminazioni, cui ricorre il collocatore comunale in continua violazione delle norme vigenti.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere i provvedimenti, che saranno adottati, al fine di eliminare le cause di tali violazioni. (3549).

RISPOSTA. — Da indagini esperite, è risultato che, nel comune di Verbicaro (Cosenza), da parte del collocatore comunale non sono state operate discriminazioni in occasione degli avviamenti al lavoro, e che gli avviamenti stessi sono stati sempre effettuati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga di accogliere le richieste relative all'istituzione dei servizi postali nelle frazioni, sorte sulla marina, dei comuni di Sant'Andrea nel Jonio, Badolato, Isca, Santa Caterina Jonica, Guardavalle (Catanzaro).

Le suddette borgate che si sono venute sviluppando nell'ultimo decennio, anche per gli spostamenti al mare, determinati dalle alluvioni, vengono a trovarsi parecchio distanti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

dai centri capoluogo, per altro in montagna, sicché non pare potersi differire più oltre la istituzione dei servizi suddetti. (4011).

**RISPOSTA.** — Per le sottoindicate frazioni dei comuni segnalati si forniscono le seguenti notizie:

**Sant'Andrea Jonio Marina.** — La possibilità di istituire un ufficio postale fu esaminata alcuni anni fa, e precisamente nel febbraio del 1956. La pratica si concluse negativamente, in considerazione dello scarsissimo traffico postale che dagli accertamenti risultò svolgersi in tale località.

Tuttavia, è stato ora disposto un riesame della pratica stessa, allo scopo di poter decidere sull'opportunità dell'istituzione richiesta, in base a dati aggiornati della situazione.

**Badolato Marina.** — Sin dall'ottobre 1956 è in funzione nella località un'agenzia postale. Attualmente è in corso la pratica per l'istituzione di un servizio di recapito della corrispondenza in sostituzione di quello ora svolto in accessorio dal titolare dell'agenzia.

**Isca Marina.** — La pratica per l'istituzione di un'agenzia postelegrafica è in fase istruttoria (fra l'altro sono in via di conclusione le trattative con il comune interessato per la cessione di idonei locali).

Ove, come ho motivo di ritenere, si addiverrà a detta istituzione, da tale provvedimento risulterà anche avvantaggiata la popolazione di Sant'Andrea Jonio Marina, dato che le due località distano tra loro soltanto chilometri 2 di strada piana e rotabile.

**Santa Caterina Jonio (scalo ferroviario).** — In data 1° gennaio 1959 è stato attivato un regolare servizio di recapito della corrispondenza.

**Vinciarello di Guardavalle.** — In detta località funziona attualmente un servizio provvisorio per il recapito della corrispondenza.

È in corso la pratica per la trasformazione in definitivo del predetto servizio di recapito, trasformazione che potrà aver luogo quando sarà terminata la costruzione, in detta località, di un gruppo di nuovi edifici I.N.A.-Casa.

Si può, comunque, assicurare che le pratiche sopra descritte saranno seguite con ogni cura, al fine di addivenire alla loro più rapida e soddisfacente definizione.

*Il Ministro: SPATARO.*

**ROMANO BRUNO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione ordinaria che fu trasmessa alla

Il divisione del Ministero difesa-esercito, con il numero di protocollo 66183, in data 20 ottobre 1954, riguardante il signor De Sanctis G. Battista, nato a Napoli il 24 maggio 1893 ed ivi domiciliato in via Antonio Sacchini 10. (3783).

**RISPOSTA.** — Sulla domanda di pensione cui ci si riferisce è stato già adottato il relativo provvedimento, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa:*  
**BOVETTI.**

**ROMEO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nel quadro dell'incremento della istruzione professionale, non ritenga necessario istituire, a partire dall'anno scolastico 1959-60, nel comune di Massafra (Taranto), un istituto tecnico-agrario.

L'istituzione di detto istituto risponde anche a una viva aspirazione della popolazione degli allievi che frequentano la locale scuola di avviamento a tipo agrario. (3741).

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione non ritiene necessaria l'istituzione di uno nuovo istituto tecnico agrario nel comune di Massafra.

Il provveditore agli studi di Taranto ha proposto, invece, la istituzione, nel comune di cui trattasi, di un istituto professionale per l'agricoltura, il quale risponderebbe maggiormente alle esigenze dell'economia locale.

In ogni caso, questo Ministero prenderà in attenta considerazione la segnalazione dell'interrogante, al fine di adottare gli eventuali opportuni provvedimenti.

*Il Ministro: MEDICI.*

**RUSSO SALVATORE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato che in questi ultimi tempi a Enna si pagano con grande ritardo gli assegni familiari ai braccianti agricoli e ai dipendenti di piccole aziende, mentre con maggiore regolarità si pagavano prima, specialmente nel periodo delle feste natalizie.

Si desidera conoscere se il nuovo direttore e i funzionari del locale I.N.P.S., molto impegnati nel perseguire con zelo più che poliziesco le vere e presunte infrazioni alle disposizioni vigenti circa l'esistenza di regolari rapporti di lavoro nelle organizzazioni di partito, sindacali, ricreative, ecc., non trovino il tempo sufficiente a pagare regolarmente gli assegni familiari agli aventi diritto (3690).

RISPOSTA. — Gli assegni familiari relativi all'anno 1958 sono stati, con la usuale regolarità, liquidati, in unica soluzione, a mezzo di assegni di conto corrente postale emessi tra il 15 e il 25 dicembre 1958 a favore dei circa 7 mila lavoratori agricoli capi-famiglia della provincia.

Per quanto concerne i « dipendenti da piccole aziende », ove ci si sia voluti riferire a lavoratori appartenenti a settore diverso da quello dell'agricoltura, non posso non rilevare che il pagamento degli assegni deve essere eseguito alla scadenza di ogni periodo di paga, direttamente agli aventi diritto a cura del datore di lavoro, cui spetta di richiedere il rimborso all'istituto a conguaglio con le somme dovute a suo carico per contributi.

Eventuali ritardi nell'erogazione degli assegni ai lavoratori in parola non sono quindi imputabili alla sede di Enna dell'I.N.P.S.

La genericità della richiesta non consente di fornire precisazioni, per le quali occorrerebbe conoscere dati ed elementi relativi alle aziende presso le quali gli interessati prestano la propria attività.

*Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.*

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene che agli insegnanti non di ruolo tecnico-pratici siano estesi i benefici della stabilità, di cui alla legge 3 agosto 1957, n. 744, per evitare che insegnanti forniti di decenni di servizio siano esposti alla minaccia della disoccupazione. (4129).

RISPOSTA. — Con legge 3 agosto 1957, n. 744, si volle ovviare agli inconvenienti derivanti dal rapporto d'impiego annuale, proprio degli insegnanti non di ruolo, assicurando ad essi una certa continuità nell'incarico.

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, invece, sono generalmente assunti a tempo indeterminato, e fruiscono, inoltre, degli aumenti biennali di stipendio (articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1277) venendosi così a trovare in una posizione giuridica notevolmente migliore rispetto a quella degli altri insegnanti, anche stabilizzati.

Per tali motivi non è possibile estendere al personale in questione le norme relative alla stabilità nell'incarico dei professori non di ruolo.

*Il Ministro: MEDICI.*

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia in programma da parte dell'« Agip » mineraria o di altre società continuare le esplorazioni del sottosuolo della vallata dell'Esino, per la ricerca del metano, e per conoscere a qual punto attualmente si trovi il progetto per la utilizzazione del metano rinvenuto a Jesi attraverso una centrale di compressione e imbombolamento.

L'interrogante fa inoltre presente che, data la grave situazione economica, in questi ultimi tempi ancora peggiorata, date le attese comuni della cittadinanza, la questione della utilizzazione del metano rinvenuto per uso cittadino si presenta con particolare urgenza. (3207).

RISPOSTA. — Le operazioni di ricerca della vallata dell'Esino da parte dell'« Agip » mineraria e precisamente nella zona posta a valle di Cupramontana sono attualmente sospese in attesa che il Ministero dell'industria e commercio, al quale la società predetta ha inoltrato fin dal 6 maggio 1957, ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6, istanza intesa ad ottenere la conferma del permesso di ricerca denominato Jesi (successivamente diviso nei due nuovi permessi di Filottrano e Falconara), si pronunzi in merito.

È da notare al riguardo che il ritardo nella emanazione del provvedimento da parte del predetto Ministero, dipende dal fatto che l'autorità militare non ha ancora concesso il proprio benestare al rilascio del permesso Falconara, nella cui area è compresa quella del Monte Conere e che gli effetti di tale situazione si ripercuotono anche sulle procedure riguardanti il rilascio dei permessi che interessano tutta la regione marchigiana, per i quali l'« Agip » mineraria ha presentato domanda di conferma, in quanto il Ministero stesso intende svolgere contemporaneamente tutte le procedure in parola che interessano la società in questione.

Pertanto, la continuazione dell'attività di ricerca nella vallata dell'Esino è subordinata alla conferma dei permessi di cui sopra, conferma che, con ogni probabilità verrà accordata.

Per quanto concerne poi la utilizzazione del metano nella zona di Jesi, si comunica che uno solo dei due pozzi perforati a tutto il 1956, in detta zona, si è rivelato produttivo, ma che le prove effettuate nella primavera del 1957, al fine di controllarne la capacità per l'eventuale fornitura di gas per uso domestico alla citata città, hanno indicato un

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

continuo declino di pressione, che ha sconigliato la costruzione di un'apposito gasdotto, il cui costo era stato preventivato in lire 45 milioni.

Le altre quattro perforazioni effettuate sino al settembre 1958, allo scopo di poter rinvenire nuovi livelli mineralizzati, nella stessa zona, hanno dato esito negativo.

Si fa presente, infine, che nel maggio 1958 è stata chiesta al Ministero dell'industria e commercio dell'« Agip » mineraria, tramite l'ufficio nazionale minerario di Bologna, l'autorizzazione a prelevare gas per uso autotrazione dal pozzo Jesi n. 2 e che, in conseguenza, la centralina di compressione, da costruirsi sul posto, potrà entrare in funzione, con ogni probabilità, nella prossima primavera.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale è l'atteggiamento del Governo nella vertenza apertasi fra i lavoratori del cantiere navale di Ancona e la ditta Piaggio (cantieri navali riuniti).

Da più settimane è infatti in corso un'azione unitaria guidata dai sindacati dei metallurgici aderenti alla C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.N.A.L., per ottenere per gli operai un premio di produzione di lire 5.000 mensili ed altri corrispondenti miglioramenti per le altre categorie (impiegati, ecc.) nonché per la conquista di rivendicazioni di altro tipo già avanzate da tempo.

Fino a questo momento la direzione del locale stabilimento dei cantieri navali riuniti ha risposto negativamente, multando i lavoratori i quali, su decisione dei sindacati hanno interrotto la marcatura dei cartellini nei reparti di produzione.

Negli ultimi giorni le minacce della direzione dello stabilimento si sono aggravate e sono divenute più frequenti, contribuendo a inasprire la lotta.

L'interrogante fa presente che il salario medio di un operaio dei cantieri navali riuniti è di complessive sole 33.000 mensili, che l'atteggiamento padronale tende a perturbare il normale svolgimento della vertenza sindacale e che, di conseguenza, si rende opportuno un nuovo adeguato e tempestivo intervento dell'ufficio provinciale del lavoro. (3858).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3916, del deputato Grilli Antonio, pubblicata a pagina 1574).*

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la cifra dei disoccupati attualmente iscritti agli uffici del lavoro nella regione marchigiana, ripartiti per province, e per sapere a quali categorie appartengono. (4287).

RISPOSTA. — Si trasmettono qui uniti alcuni prospetti nei quali sono riportati i dati al 31 dicembre 1958 degli iscritti nelle liste di collocamento delle province delle Marche.

*Il Sottosegretario di Stato:* STORCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMEN

CATEGORIE PROFESSIONALI	1ª CLASSE	
	Uomini	Totale
	<b>PROVINC</b>	
Lavorazione terra, coltivazione piante e allevamento animali . . . . .	203	222
Lavorazioni boschive . . . . .	3	4
Caccia e pesca . . . . .	5	4
Ricerca, estrazione e preparazione minerali metalliferi e non metalliferi . . . . .	121	125
Lavorazione derrate alimentari e bevande . . . . .	134	304
Trattamento e manifattura tabacchi . . . . .	10	154
Concia pelli e fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succedanei . . . . .	8	97
Filatura, tessitura, trattamento e finissaggio fibre tessili . . . . .	38	809
Confezione articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini. . . . .	86	350
Lavorazione legno ed affini costruzione di mobili e veicoli in legno . . . . .	589	815
Fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche . . . . .	17	117
Attività poligrafiche e fotografiche . . . . .	17	24
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche . . . . .	689	815
Lavorazioni minerali non metalliferi . . . . .	348	498
Lavorazioni chimiche e affini . . . . .	30	214
Lavorazioni edili . . . . .	3.537	3.549
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica . . . . .	53	52
Trasporti e relativi servizi ausiliari . . . . .	201	203
Comunicazioni . . . . .	1	3
Servizi di vendita . . . . .	39	112
Servizi di albergo e mensa . . . . .	41	109
Spettacolo . . . . .	6	16
Servizi igienici e sanitari . . . . .	20	60
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione . . . . .	25	43
Dirigenti, impiegati e subalterni . . . . .	261	463
Manodopera generica . . . . .	824	1.150
<b>TOTALE COMPLESSIVO . . . . .</b>	<b>7.306</b>	<b>10.312</b>



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## LLA FINE DEL MESE DI DICEMBRE 1958

2ª CLASSE		3ª CLASSE	4ª CLASSE		5ª CLASSE		TOTALE DELLE 5 CLASSI	
Uomini	Totale	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale
<b>I ANCONA</b>								
64	71	4	13	13	332	378	612	688
—	—	—	—	—	1	—	4	4
—	—	—	2	2	—	—	7	7
3	3	—	40	40	8	8	172	176
19	97	—	8	12	1	8	162	421
—	—	—	—	—	1	1	11	155
5	55	—	—	1	—	—	13	153
3	66	—	—	16	1	1	42	892
23	466	1	2	3	14	19	125	839
162	256	—	48	55	38	38	837	1.164
5	21	—	5	13	—	1	27	152
3	8	—	—	—	—	1	20	33
485	499	—	19	21	61	62	1.254	1.397
25	34	—	19	22	8	8	400	562
3	35	—	5	7	4	4	42	260
182	181	—	250	249	194	194	4.163	4.173
36	40	—	5	5	5	5	99	102
30	31	—	8	8	27	27	266	269
3	3	—	1	1	—	—	5	7
14	98	1	5	6	—	—	58	217
15	30	—	1	3	1	2	58	144
1	1	1	3	3	—	—	10	21
10	20	—	2	5	5	7	37	92
3	10	—	7	8	1	1	36	62
169	425	—	15	17	11	12	456	917
1.501	1.954	1.698	63	76	815	869	3.203	5.747
2.764	4.404	1.705	521	586	1.528	1.646	12.119	18.653

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

CATEGORIE PROFESSIONALI	1ª CLASSE	
	Uomini	Totale
	<b>PROVINCIA</b>	
Lavorazione terra, coltivazione piante e allevamento animali . . . . .	329	659
Lavorazioni boschive . . . . .	275	275
Caccia e pesca . . . . .	1	1
Ricerca, estrazione e preparazione minerali metalliferi e non metalliferi . . . . .	385	385
Lavorazione derrate alimentari e bevande . . . . .	15	95
Trattamento e manifattura tabacchi . . . . .	3	232
Concia pelli e fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succedanei . . . . .	—	—
Filatura, tessitura, trattamento e finissaggio fibre tessili . . . . .	7	486
Confezione articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini . . . . .	59	214
Lavorazione legno ed affini costruzione di mobili e veicoli in legno . . . . .	226	309
Fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche . . . . .	1	3
Attività poligrafiche e fotografiche . . . . .	1	2
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche . . . . .	227	226
Lavorazioni minerali non metalliferi . . . . .	275	421
Lavorazioni chimiche e affini . . . . .	2	3
Lavorazioni edili . . . . .	3.231	3.228
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica . . . . .	24	24
Trasporti e relativi servizi ausiliari . . . . .	133	134
Comunicazioni . . . . .	2	1
Servizi di vendita . . . . .	12	308
Servizi di albergo e mensa . . . . .	33	212
Spettacolo . . . . .	6	10
Servizi igienici e sanitari . . . . .	13	32
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione . . . . .	9	40
Dirigenti, impiegati e subalterni . . . . .	176	258
Manodopera generica . . . . .	4.233	6.207
<b>TOTALE COMPLESSIVO . . . . .</b>	<b>9.678</b>	<b>13.765</b>

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ALLA FINE DEL MESE DI DICEMBRE 1958

2ª CLASSE		3ª CLASSE	4ª CLASSE		5ª CLASSE		TOTALE DELLE 5 CLASSI	
Uomini	Totale	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale
78	122	204	35	42	258	286	700	1.313
12	12	2	7	7	60	61	354	357
1	1	—	—	—	2	2	4	4
10	9	—	50	50	73	74	518	518
17	34	6	1	2	6	12	39	149
6	65	156	—	4	1	2	10	459
2	4	—	—	—	—	—	2	4
2	24	5	1	15	—	5	10	535
29	254	41	—	—	6	31	94	540
126	191	1	6	6	35	41	393	548
—	—	—	—	—	—	—	1	3
2	4	—	—	—	2	3	5	9
155	157	—	13	13	59	61	454	457
31	54	6	9	10	19	19	334	510
3	5	—	3	3	—	—	8	11
323	325	—	222	223	263	264	4.039	4.040
14	16	—	2	2	4	4	44	46
24	24	—	3	3	36	36	196	197
3	4	—	—	—	—	—	5	5
18	109	21	1	1	3	13	34	452
28	163	72	2	3	—	20	63	470
4	5	—	2	3	—	—	12	18
10	30	5	—	—	—	3	23	70
4	13	25	1	2	3	6	17	86
87	143	14	6	8	32	37	301	460
1.075	1.637	895	175	186	1.507	2.053	6.990	10.978
2.064	3.405	1.453	539	583	2.369	3.033	14.650	22.239

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

CATEGORIE PROFESSIONALI	1 <sup>a</sup> CLASSE	
	Uomini	Totale
	<b>PROVINCIA</b>	
Lavorazione terra, coltivazione piante e allevamento animali . . . . .	63	67
Lavorazioni boschive . . . . .	49	50
Caccia e pesca . . . . .	1	1
Ricerca, estrazione e preparazione minerali metalliferi e non metalliferi . . . . .	35	36
Lavorazione derrate alimentari e bevande . . . . .	39	58
Trattamento e manifattura tabacchi . . . . .	3	4
Concia pelli e fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succedanei . . . . .	31	54
Filatura, tessitura, trattamento e finissaggio fibre tessili . . . . .	8	15
Confezione articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini . . . . .	473	638
Lavorazione legno ed affini costruzione di mobili e veicoli in legno . . . . .	244	301
Fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche . . . . .	1	3
Attività poligrafiche e fotografiche . . . . .	5	6
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche . . . . .	328	339
Lavorazioni minerali non metalliferi . . . . .	344	462
Lavorazioni chimiche e affini . . . . .	5	7
Lavorazioni edili . . . . .	1.323	1.333
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica . . . . .	27	27
Trasporti e relativi servizi ausiliari . . . . .	84	85
Comunicazioni . . . . .	1	—
Servizi di vendita . . . . .	10	17
Servizi di albergo e mensa . . . . .	13	32
Spettacolo . . . . .	5	5
Servizi igienici e sanitari . . . . .	13	15
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione . . . . .	10	19
Dirigenti, impiegati e subalterni . . . . .	102	139
Manodopera generica . . . . .	1.060	1.108
<b>TOTALE COMPLESSIVO . . . . .</b>	<b>4.277</b>	<b>4.821</b>

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ALLA FINE DEL MESE DI DICEMBRE 1958

2ª CLASSE		3ª CLASSE	4ª CLASSE		5ª CLASSE		TOTALE DELLE 5 CLASSI	
Uomini	Totale	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale
161	162	7	—	—	171	178	395	414
5	5	—	—	—	8	8	62	63
—	—	—	1	1	1	1	3	3
—	—	—	2	2	—	—	37	38
9	29	4	1	1	1	1	50	93
2	1	1	—	—	—	—	5	6
4	32	1	1	1	1	1	37	89
—	2	2	—	—	—	—	8	19
159	229	8	3	3	6	8	641	886
78	92	1	16	17	6	6	344	417
—	—	5	1	2	—	—	2	10
3	4	—	—	—	—	—	8	10
157	157	8	7	7	13	15	505	526
26	36	6	8	10	4	4	382	518
3	3	—	—	—	—	—	8	10
115	116	—	65	65	63	64	1.566	1.578
11	11	—	1	1	—	—	39	39
27	27	1	2	2	21	21	134	136
—	1	—	—	—	—	—	1	1
18	29	3	1	1	2	3	31	53
7	12	4	—	—	3	2	23	50
3	3	—	—	—	—	—	8	8
8	13	1	—	—	—	—	21	29
10	15	5	3	3	4	4	27	46
83	122	1	2	2	9	6	196	269
432	500	110	44	44	233	235	1.769	1.997
1.321	1.601	168	158	162	546	557	6.302	7.308

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

## ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

CATEGORIE PROFESSIONALI	1ª CLASSE	
	Uomini	Totale
	<b>PROVINCIA</b>	
Lavorazione terra, coltivazione piante e allevamento animali . . . . .	20	45
Lavorazioni boschive . . . . .	23	24
Caccia e pesca . . . . .	1	1
Ricerca, estrazione e preparazione minerali metalliferi e non metalliferi . . . . .	83	83
Lavorazione derrate alimentari e bevande . . . . .	27	58
Trattamento e manifattura tabacchi . . . . .	—	23
Concia pelli e fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succedanei . . . . .	1	5
Filatura, tessitura, trattamento e finissaggio fibre tessili . . . . .	33	51
Confezione articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini . . . . .	1.074	1.466
Lavorazione legno ed affini costruzione di mobili e veicoli in legno . . . . .	109	126
Fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche . . . . .	5	37
Attività poligrafiche e fotografiche . . . . .	4	5
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche . . . . .	83	83
Lavorazioni minerali non metalliferi . . . . .	135	155
Lavorazioni chimiche e affini . . . . .	28	34
Lavorazioni edili . . . . .	752	757
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica . . . . .	34	34
Trasporti e relativi servizi ausiliari . . . . .	95	94
Comunicazioni . . . . .	1	2
Servizi di vendita . . . . .	5	31
Servizi di albergo e mensa . . . . .	31	42
Spettacolo . . . . .	1	1
Servizi igienici e sanitari . . . . .	13	40
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione . . . . .	17	21
Dirigenti, impiegati e subalterni . . . . .	87	125
Manodopera generica . . . . .	1.892	2.067
<b>TOTALE COMPLESSIVO . . . . .</b>	<b>4.558</b>	<b>5.410</b>

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

ALLA FINE DEL MESE DI DICEMBRE 1958

2ª CLASSE		3ª CLASSE	4ª CLASSE		5ª CLASSE		TOTALE DELLE 5 CLASSI	
Uomini	Totale	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale	Uomini	Totale
<b>DI ASCOLI PICENO</b>								
6	49	8	—	—	117	195	143	297
—	—	—	—	—	4	4	27	28
—	—	—	—	—	—	—	1	1
13	13	—	—	—	29	29	125	125
18	31	6	—	—	2	3	47	98
1	31	—	—	—	—	—	1	54
1	4	—	—	—	—	2	2	11
3	5	2	—	—	1	3	37	61
310	475	12	6	17	209	272	1.599	2.242
48	56	1	—	—	14	117	171	200
—	5	—	—	—	—	—	9	42
3	3	—	—	—	—	1	7	9
107	110	—	—	—	32	33	222	226
19	22	2	5	5	17	20	176	204
3	3	1	2	2	3	3	36	43
124	125	—	13	13	141	141	1.030	1.036
40	39	—	—	—	6	6	80	79
40	40	—	—	—	32	32	167	166
1	2	—	—	—	—	—	2	4
—	37	1	—	—	4	5	9	74
25	32	6	—	1	4	6	60	87
2	2	—	—	—	—	—	3	3
5	16	4	—	—	2	5	20	65
13	22	3	3	3	8	9	41	58
140	180	4	6	6	14	16	247	331
718	885	199	47	48	793	811	3.450	4.010
1.640	2.187	249	82	95	1.432	1.613	7.712	9.554

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

SCALIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per cui non si è proceduto alla concessione dell'autorizzazione per la costruzione di uno stabilimento balneare all'Isola Bella di Taormina e ciò malgrado il relativo progetto, da parte del richiedente signor Mendolia Giovanni, fosse stato trasmesso munito di tutti i pareri e i visti necessari.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se risponde al vero che la sovrintendenza ai monumenti di Catania sia stata richiesta di un secondo sopralluogo, che si sarebbe rifiutato di effettuare, perché inutile, essendo ormai la pratica corredata e documentata.

L'interrogante fa rilevare che le remore frapposte dal Ministero della marina mercantile fino ad oggi costituiscono un concreto ostacolo per lo sviluppo turistico della zona, frequentata per tutto l'anno da un notevole numero di stranieri in visita in Italia. (3609).

RISPOSTA. — La sovrintendenza ai monumenti di Catania aveva effettivamente espresso parere favorevole, subordinandolo a determinate condizioni, sulla domanda del signor Mendolia.

Senonché, in sede di pubblicazione della domanda suddetta, furono presentate due opposizioni: una da parte della società Isola Bella che aveva in precedenza presentato una istanza concorrente per la stessa zona, l'altra dalla società immobiliare siciliana, proprietaria di un immobile confinante con la spiaggia ed interessata ad ottenere che nessuna concessione venisse assentita nel luogo, perché, a suo avviso, avrebbe gravemente danneggiato le particolari bellezze naturali della località.

Le due predette opposizioni hanno reso necessario un riesame dell'intera pratica da parte della sovrintendenza ai monumenti di Catania, la quale con nota n. 7533 del 14 novembre 1958, ha comunicato, tramite il Ministero della pubblica istruzione, di essere favorevole al progetto del Mendolia, perché di proporzioni più modeste di quello presentato dalla società immobiliare Isola Bella, e quindi meglio rispondente alla tutela panoramica della spiaggia.

Interessata ulteriormente alla questione da parte della capitaneria di porto di Messina perché precisasse i motivi che si oppongono all'approvazione del progetto della società immobiliare Isola Bella, la sovrintendenza ai monumenti di Catania, in data 17 febbraio 1959, ha rimesso i due progetti concorrenti,

per un esame definitivo, al Ministero della pubblica istruzione.

Il mio Ministero attende tale definitivo parere prima di decidere in merito.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per porre termine alla continua deturpazione del panorama lungo tutto il golfo di Napoli ed in particolare della zona flegrea. Scempio che si va perpetrando — come denunciato dalla stampa — ad opera degli sfruttatori escavatori di materiali da costruzione, a tutto danno dell'interesse storico, archeologico e paesistico.

Da Sorrento a Castellammare (ove la polvere di tali fabbriche inonda la parte più bella e le stesse Terme Stabiane), da Posillipo a Capo Miseno, in vero — nonostante le vigenti leggi — sono state gradualmente rilasciate deturpanti concessioni ed autorizzate aperture di cave ed escavazioni che hanno orribilmente sfigurato le caratteristiche degli storici colli, ultimo — in ordine di tempo — Zampino e Bellavista di Bacoli.

In detto comune di Bacoli (Napoli) luoghi di interesse storico sono stati sfigurati per cui la competente sovrintendenza, all'atto dell'impensata concessione di Zampino, ebbe a porre condizioni e limitazioni che, poi, sono state ripetutamente violate, senza che gli organi competenti provvedessero, come per norma, nei confronti dei violatori.

L'interrogante, quindi, chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intende adottare sia per la difesa delle bellezze panoramiche e storiche sia per l'eliminazione degli abusi e dell'inosservanza alle norme come sopra lamentate, e se intende ordinare, attraverso gli organi, il ripristino dei luoghi almeno là dove la sovrintendenza all'arte della Campania aveva posto le condizioni limitate del danno, le quali condizioni poi non sono state rispettate. (2274).

RISPOSTA. — a) Sono in corso accordi tra la sovrintendenza ai monumenti della Campania e il competente ufficio delle miniere per un piano di limitazione delle cave in tutta la zona di giurisdizione, in particolare del golfo di Napoli e della zona flegrea;

b) La polvere prodotta dalle escavazioni di materiale da costruzione a tutto danno delle zone di interesse storico, archeologiche e paesistiche è da presumere che provenga dal cementificio della Montecatini che si trova quasi fuori dell'abitato di Castellammare di



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

Stabia. La soprintendenza ha ripetutamente chiesto di far adottare dei filtri alle ciminiere di detto stabilimento;

c) La cava Zampino, aperta da tempo, è stata definitivamente limitata nell'esercizio, mercè l'intervento della soprintendenza medesima;

d) Per la cava Bellavista è in atto una sospensione dei lavori, con la quale si tende ad ottenere una modifica per il presente regime di sbancamento, al fine di adeguarlo alle caratteristiche della concessa autorizzazione di trasformazione agraria e non di cave di pozzolane;

e) Non verranno, concesse, al fine di evitare ogni deturpazione del panorama del golfo di Napoli e della zona flegrea, autorizzazioni di aperture di cave nelle zone delle località in questione più in vista e di interesse panoramico.

Sembra a questo Ministero che le misure di cui sopra siano sufficienti per la tutela della località.

*Il Ministro: MEDICI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno richiedere all'Amministrazione aiuti internazionali un aumento del contributo assegnato al comune di Vietri di Potenza per la refezione scolastica.

Infatti l'attuale contributo di lire 87.000 annue consente di assistere appena una piccola parte dei bambini di Vietri, escludendo la maggioranza di essi da una modesta refezione che spesso si dimostra indispensabile, date le loro tragiche condizioni familiari. (3843).

RISPOSTA. — Presso le scuole elementari di Vietri di Potenza l'assistenza scolastica viene svolta, come per legge, dal locale patronato scolastico, il quale, a causa di inadeguate attrezzature, non ha potuto sinora organizzare una conveniente refezione, anche perché mancavano a questo fine idonei locali.

In tali condizioni, il patronato scolastico medesimo ha curato presso il locale asilo infantile una distribuzione di minestra calda e settanta bambini assistiti.

Attualmente essendo stato ottenuto un locale leggermente meno angusto, la refezione viene svolta in favore di ottanta unità.

Il comune di Vietri è stato di recente compreso nella zona della provincia di Potenza, interessata dal piano di miglioramento della scuola elementare, e ciò potrà consentire a questo Ministero l'esame di ulteriori forme di

intervento in favore dell'assistenza scolastica di quel comune di concerto con l'Amministrazione aiuti internazionali.

Tale possibilità sarà certamente agevolata dalla ultimazione dei lavori in corso per la costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico.

*Il Ministro: MEDICI.*

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di risarcimento danni di guerra subiti a Rodi Egeo dal signor Pernisco Giovanni di Filippo. (4415).

RISPOSTA. — Al signor Pernisco Giovanni in merito alla domanda per i danni di guerra, subiti a Rodi, sono stati richiesti, in data 5 marzo 1959, alcuni documenti indispensabili al completamento dell'istruttoria.

Non appena acquisiti detti documenti si provvederà con la massima sollecitudine agli ulteriori adempimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.*

TRIPODI. *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono al corrente della recente chiusura delle scuole elementari del comune di Saracena (Cosenza) e della disposizione data dal competente provveditore agli studi perché esse non vengano riaperte fino a quando il comune medesimo non avrà provveduto a fornire i relativi locali. Il genio civile di Cosenza ha infatti dichiarato inabitabile e pericolante il precedente complesso scolastico.

L'interrogante rileva che le pratiche relative alla costruzione di un nuovo edificio per le scuole elementari di Saracena erano state inoltrate al competente Ministero in epoca antecedente alle decorse elezioni generali amministrative con uno stanziamento di lire 50 milioni: durante le elezioni suddette l'amministrazione municipale aveva assicurato l'imminente inizio dei lavori ed esposto persino il relativo progetto.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi di tanto ritardo nell'assicurato espletamento dei lavori suddetti, e soprattutto di conoscere quali provvedimenti il Ministero della pubblica istruzione intende adottare per assicurare la più sollecita ripresa didattica nel comune interessato. (3844).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico, il comune di Saracena (Cosenza) ha ottenuto il contributo dello Stato;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa di lire 52.500.000.

La Cassa depositi e prestiti ha concesso il relativo mutuo in data 12 giugno 1958.

Il relativo progetto è allo studio del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro; il quale — in caso di esame favorevole — darà senz'altro, con la maggiore sollecitudine possibile, ulteriore corso alla pratica.

Quanto, poi, alla chiusura delle scuole elementari nell'anzidetto comune, si fa presente che il relativo provvedimento è stato adottato dopo che le aule dell'edificio scolastico vennero ritenute pericolanti da un funzionario del competente genio civile, all'uopo inviato sul posto.

Si precisa, però, che le lezioni sono state sospese per un periodo di soli 4 giorni, e precisamente dal 12 al 15 dicembre 1958, e hanno potuto essere riprese, appunto, il 16 con orario alternato in quelle poche aule — non comprese nell'edificio centrale — che si è avuto modo di utilizzare.

Il 7 gennaio 1959, dopo le vacanze natalizie, le scuole elementari di Saracena hanno ripreso il loro normale funzionamento, essendo state poste a loro disposizione altre quattro aule da parte di quell'amministrazione comunale.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

VENEGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario un intervento dell'ispettorato del lavoro alla S.N.I.A. di Cesano Maderno (Milano).

In detta fabbrica parecchie decine di lavoratori sono sospesi dal lavoro fin dall'aprile 1958 e, malgrado che la ditta abbia proceduto a numerose nuove assunzioni, i lavoratori sospesi non hanno potuto riprendere il lavoro. (3607).

RISPOSTA. — In relazione agli accertamenti esperiti, è risultato che la direzione generale della S.N.I.A. Viscosa nello stabilimento di Cesano Maderno ha provveduto ad effettuare nei mesi di febbraio-marzo del 1958 n. 119 sospensioni (personale femminile in generale) interessanti il reparto rayon per la chiusura dello stesso a causa di subentrata crisi di mercato.

Superata successivamente tale crisi con la riapertura del reparto anzidetto, effettuata a cominciare dal mese di settembre 1958, e la ripresa della produzione, la società ha provve-

duto alla riammissione, nel ciclo lavorativo, di 40 lavoratori dei 119 di cui sopra. Altri 70 dei predetti lavoratori si erano nel frattempo dimessi.

Nei confronti dei restanti 9 lavoratori, la società ha ritenuto di attuare provvedimenti di licenziamento individuale.

Si informa infine che per tali licenziamenti sono state promosse dalle organizzazioni dei lavoratori della categoria delle vertenze, alcune delle quali sono già transatte.

*Il Sottosegretario di Stato:* STORCHI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione in cui si trovano gli insegnanti delle scuole slovene già dipendenti dal governo militare alleato e quali provvedimenti intendono prendere per la loro sistemazione.

In base all'ordine n. 48 il governo militare alleato, nel 1947, provvide all'equiparazione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena con quelle con lingua di insegnamento italiana e contemporaneamente vennero equiparate le condizioni economiche degli insegnanti. Pertanto il governo militare alleato assunse alle proprie dipendenze gli insegnanti sloveni in possesso dei titoli previsti per la immissione in ruolo e già insegnanti di ruolo rispettivamente sotto le amministrazioni austro-ungarica, italiana o jugoslava. Ciò avvenne con decorrenza dal 1° ottobre 1947 e da allora gli insegnanti sloveni succitati vennero immessi nel rispettivo grado ed ebbero riconosciuti gli scatti maturati, le promozioni, i congedi per malattia, le aspettative, secondo gli ordinamenti scolastici italiani. L'equiparazione non avvenne però dal punto di vista giuridico perché il governo militare alleato si considerava amministrazione provvisoria e non poteva quindi assumersi impegni per il Governo italiano. Annualmente gli insegnanti sloveni di ruolo presentavano domanda al governo militare alleato per avere riconfermato il loro posto o per trasferimento ad altra sede, senza dover presentare alcun altro documento e senza essere inclusi nelle graduatorie di precedenza. I decreti del governo militare alleato venivano rilasciati per la durata di un anno.

Con il passaggio del territorio all'amministrazione italiana, il commissario generale del Governo, esonerò dal servizio, in blocco, tutti questi insegnanti, in data 30 settembre 1955.

Successivamente, date le necessità del regolare funzionamento delle scuole slovene, il provveditorato agli studi assunse parte di que-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

sti insegnanti, ma non come insegnanti di ruolo, bensì come insegnanti provvisori, con stipendio iniziale.

Al ricorso presentato dagli interessati, il commissario generale del Governo rispose negativamente, negando loro la qualifica di dipendenti dell'ex governo militare alleato e indicando che essi potevano soltanto essere annualmente assunti dal provveditorato agli studi, in base a domanda e graduatoria, come tutti gli altri insegnanti provvisori. Gli interessati rinnovarono la loro richiesta e sottolineando le loro ragioni si rivolsero pure al Ministero della pubblica istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza però ottenere alcuna risposta.

Contrariamente a quanto affermato dal commissario generale del Governo i succitati insegnanti sloveni erano dipendenti dal governo militare alleato e da esso ebbero (a differenza degli insegnanti non di ruolo, dipendenti dal provveditorato agli studi) il riconoscimento dei loro diritti economici, come pure l'accoglimento e il rilascio di tutti gli atti che li riguardavano. In quanto dipendenti dall'ex governo militare alleato vennero esclusi dal diritto alla pensione da parte del Governo italiano.

Va rilevato pure che nel 1952, quando presso il governo militare alleato vennero immessi dei funzionari italiani, questi richiesero agli insegnanti in questione la documentazione comprovante il diritto alla posizione nel ruolo del governo militare alleato (esami di concorso o esami equipollenti e il ruolo già avuto sotto altre amministrazioni) e confermarono poi agli interessati questo diritto. Alorché due direttori didattici incaricati vennero esonerati dal loro servizio perché insegnanti provvisori e sostituiti con due insegnanti di ruolo del governo militare alleato, a questi venne riconosciuto il servizio continuativo di oltre 12 anni in ruolo, come prescrive la legislazione scolastica per incarichi di direttore didattico. Ciò dimostra il riconoscimento avuto della continuità del loro servizio e della promozione.

Infine va ricordato che mentre tutti i dipendenti dell'ex governo militare alleato hanno conservato la loro posizione, soltanto gli insegnanti sloveni vennero esonerati in blocco, senza alcuna considerazione per i diritti da essi acquisiti. In merito ai diritti acquisiti dei dipendenti dell'ex governo militare alleato si è espresso anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 27 novembre 1957, in seguito al ricorso presentato da due impiegate presso le forze armate del governo militare alleato,

che il commissario generale del Governo aveva esonerato ed alle quali vennero invece riconosciuti i diritti acquisiti e la permanenza in servizio e posizione raggiunta, in base alla legge 961.

L'esonero dal servizio degli insegnanti in questione attuato dal commissario generale del Governo risulta dunque un atto illegale e discriminatorio in base al quale ingiustamente vengono gravemente danneggiati gli interessati. (2096).

**RISPOSTA.** — Funzionano di fatto in Trieste le scuole elementari e secondarie nell'anzidetta lingua, a suo tempo istituite dall'ex governo militare alleato con ordine dell'8 novembre 1947, n. 18.

Tali scuole non hanno potuto essere ancora formalmente istituite, non essendo stato approvato il provvedimento per il loro definitivo assetto. Ne consegue che anche il personale insegnante addettovi non ha ancora avuto una propria sistemazione.

Alle necessità delle scuole in lingua slovena è stato provveduto:

a) mediante il distacco di personale dei ruoli italiani, appartenenti al gruppo etnico sloveno;

b) mediante l'assunzione di insegnanti provvisori e incaricati.

Mentre la maggior parte di tali incaricati era di anno in anno nominata dal provveditorato agli studi di Trieste, con l'osservanza delle procedure previste dalle normali disposizioni di legge, il governo militare alleato assunse nel 1948 n. 39 insegnanti elementari e n. 17 insegnanti medi, provenienti in gran parte dai ruoli della amministrazione scolastica jugoslava, e sprovvisi quindi, per la quasi totalità, oltre che del titolo di studio, della cittadinanza italiana.

Detti insegnanti furono inquadrati in uno speciale ruolo economico; essi, pur essendo considerati incaricati (tanto è vero che la nomina veniva rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico dietro presentazione di una domanda di conferma), furono assimilati per il solo trattamento economico agli insegnanti di ruolo.

Subentrata a Trieste l'amministrazione commissariale italiana, questa dispose che il trattamento economico convenzionale cessasse con effetto dal 1° settembre 1955 e che con il successivo 1° ottobre tutti gli insegnanti non di ruolo per le scuole di lingua slovena fossero considerati quali incaricati.

La revoca dello speciale trattamento economico non significò esonero dal servizio,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

tanto è vero che prestano tuttora la loro opera 13 insegnanti elementari e 14 professori (di cui 6 cittadini stranieri).

Ciò premesso, si deve, in particolare, precisare quanto segue sui singoli punti dell'interrogazione:

a) Gli insegnanti in questione non possono essere considerati alla stregua del personale impiegatizio ed operaio dell'ex governo militare alleato, in quanto vennero posti, con il già citato ordine dell'8 novembre 1947 n. 18, sullo stesso piano degli insegnanti italiani, con il trattamento giuridico ed economico di questi ultimi. La loro nomina, inoltre, ebbe sempre carattere annuale come quella degli insegnanti incaricati delle scuole italiane. La concessione del trattamento economico particolare non ebbe alcun riflesso sulla loro posizione giuridica, né il governo militare alleato intese mai dare carattere di continuità a quel trattamento, non potendo, nella sua qualità di amministratore fiduciario, impegnare in alcun modo il governo successore.

Il commissario generale del Governo, da parte sua, abolendo il trattamento economico particolare (concesso, si ripete, in via precaria, senza alcun provvedimento formale, soltanto al fine di dare un riconoscimento alla maggiore esperienza didattica degli interessati), non fece che applicare nei confronti degli insegnanti del gruppo le norme legislative vigenti, tra cui anche l'ordine nell'8 novembre 1947 n. 18. Nessun titolo, infatti, potevano essi vantare per l'immissione in un qualsiasi ruolo. Molti erano privi della cittadinanza italiana (oggi sono ancora in servizio — come si è detto — sei professori del gruppo sforniti di tale requisito); molti erano e sono sempre privi del titolo di studio valido in Italia; nessuno aveva superato i concorsi previsti dalle leggi in vigore per l'ammissione in ruolo.

b) Poiché gli insegnanti interessati non possono essere considerati quali impiegati dell'ex governo militare alleato, è evidente che la loro sistemazione non può avvenire nel quadro delle norme che sono state o saranno emanate a favore dei dipendenti dell'ex governo militare alleato. Essi saranno invece sistemati unitamente a tutti gli altri insegnanti non di ruolo delle scuole in lingua slovena.

c) Non ci fu, né il 30 settembre 1955 né in qualsiasi altra data, nessun esonero in blocco dal servizio degli insegnanti in questione. Col 1° ottobre 1955, semplicemente, per effetto di una decisione del commissario generale del Governo, essi, che giuridica-

mente erano sempre stati degli insegnanti incaricati, furono anche retribuiti come tali, il che del resto era già avvenuto nei primi anni (dal 1945 al 1948) del loro servizio nelle scuole in lingua slovena del territorio.

Se circa la metà degli insegnanti che componevano il gruppo originario non risulta oggi più in servizio, ciò deriva non solo dal fatto che alcuni di essi, sprovvisti di quel fondamentale requisito per l'assunzione ai pubblici impieghi che è la cittadinanza italiana, sono stati sostituiti con altri insegnanti forniti invece di quel requisito, ma anche dal fatto che alcuni sono emigrati, altri hanno raggiunto i limiti di età, altri ancora sono deceduti.

d) Nessuna conferma a un presunto diritto alla posizione nel ruolo del governo militare alleato fu mai data (né lo poteva) dai funzionari italiani operanti dal 1952 nell'ambito dell'amministrazione militare anglo-americana. A parte la considerazione che non esisteva nessun ruolo per gli insegnanti interessati, si precisa che negli ultimi mesi del 1952 e nei primi mesi del 1953 furono semplicemente disposti e compiuti alcuni accertamenti di carattere interno sulla posizione dei singoli insegnanti. Tali accertamenti non ebbero ovviamente nessuna conseguenza di ordine giuridico, ma servirono semmai a convalidare la convinzione che il trattamento economico particolare non aveva alcuna base legale e poteva solo rientrare nelle facoltà discrezionali del governo militare alleato.

e) L'accento dell'interrogante ai due insegnanti elementari con trattamento economico particolare, che furono ad un certo momento incaricati della reggenza di un circolo didattico, non pare abbia rilevanza. Se, infatti, è vero che le disposizioni vigenti prevedono che l'incarico della reggenza di un circolo didattico privo di titolare possa essere anche affidato a un maestro avente almeno dodici anni di servizio di ruolo, è anche vero che non erano disponibili a tal fine maestri sloveni col prescritto requisito, per cui l'amministrazione scolastica dovette affidare la reggenza dei circoli didattici delle scuole elementari in lingua slovena anche a maestri non di ruolo. Da ciò, però, non può evidentemente trarsi la conseguenza che il servizio in precedenza prestato dai maestri che ottennero tale incarico fosse stato o sia da considerare come servizio di ruolo.

f) Sembra inconferente anche il richiamo dell'interrogante alla sentenza del Consiglio di Stato del 27 novembre 1957, che riconobbe il diritto alla permanenza in servizio a due

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

dipendenti dalle forze armate anglo-americane licenziati dal commissariato generale del Governo. In quel caso, infatti, si trattava di personale impiegatizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il licenziamento non era avvenuto per mancanza dei prescritti requisiti, ma a seguito della soppressione dell'ufficio presso il quale prestavano servizio. Il Consiglio di Stato riconobbe loro il diritto alla permanenza in servizio in base all'articolo 2 della legge 28 agosto 1954, n. 961.

Diverso è il caso dei maestri e dei professori in questione, i quali, come insegnanti non di ruolo, vengono nominati annualmente e non godono della continuità del servizio, analogamente a quanto avviene per la corrispondente categoria degli insegnanti non di ruolo delle scuole italiane.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
MEDICI.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano le ragioni in base alle quali gli insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste sono stati esclusi dai benefici previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248, e dall'ordinanza ministeriale del 21 maggio 1958 in merito all'inclusione nei ruoli speciali transitori o, in via subordinata, alla loro inclusione nel quadro speciale, benefici previsti con detta legge limitatamente agli insegnanti del territorio di Trieste.

La motivazione addotta dal Ministero per tale esclusione afferma l'inesistenza dei posti di ruolo speciale transitorio per le scuole slovene. Sembra che tale affermazione sia in contrasto col punto di vista del Commissariato generale del Governo a Trieste, il quale ammette la legittimità della istanza presentata dagli insegnanti sloveni interessati e la reperibilità di tutti i posti messi in concorso presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, corrispondentemente alla legge e all'ordinanza succitata. (4130).

RISPOSTA. — Sono in fase di avanzato studio provvedimenti che consentano l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, agli insegnanti delle scuole di lingua slovena nel territorio di Trieste.

*Il Ministro:* MEDICI.

VIVIANI LUCIANA E GOMEZ D'AYALA.  
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi il provveditore

agli studi di Napoli non provvede alla nomina degli incaricati e dei supplenti in molte scuole napoletane, sia elementari che medie per cui moltissimi ragazzi, fino ad oggi, non hanno beneficiato neanche di una sola lezione in determinate materie e corrono il rischio di non essere classificati in sette materie per il primo trimestre. (3553).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il settore dell'istruzione elementare, che il provveditore agli studi di Napoli — come, del resto, tutti gli altri provveditori della Repubblica — ha dovuto attuare, a seguito della circolare ministeriale del 24 ottobre 1958, n. 736, un movimento integrativo dei trasferimenti del personale di ruolo per i posti resisi vacanti per effetto dei collocamenti a riposo ai sensi della legge 15 febbraio 1958, n. 46; conseguentemente, ha dovuto immettere insegnanti soprannumerari nei posti di ruolo organico resisi, in tal modo, disponibili, ed altrettanti idonei della graduatoria dei concorsi speciali, di cui all'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel ruolo in soprannumero, a norma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1956, n. 717. Solo a seguito di tali operazioni si è potuto precisare il numero dei posti che, non potendo essere coperti da insegnanti di ruolo ordinario o di ruolo in soprannumero, potevano essere affidati a insegnanti non di ruolo.

Inoltre, i posti di nuova istituzione furono concessi dal Ministero mano a mano che, a seguito degli elementi di fatto risultanti dopo l'inizio dell'anno scolastico, se ne presentava l'effettiva necessità. Complessivamente ed in tre volte la provincia di Napoli ha avuto 158 nuove scuole e si è proceduto, quindi, alla loro copertura.

Tuttavia, anche il graduale inizio del funzionamento delle nuove scuole non ha inciso sul regolare svolgimento dell'attività scolastica, poiché a Napoli, come a Roma, quest'anno le scuole hanno dovuto iniziare la loro attività con notevole ritardo per le note contingenze di carattere igienico-sanitario.

Per quanto riguarda, poi, gli istituti e scuole di istruzione secondaria di Napoli e provincia, si può assicurare che alcune difficoltà, sorte all'inizio dell'anno scolastico, sono state successivamente risolte, così che tutte le anzidette scuole, superato il breve ritardo iniziale, hanno funzionato con il personale docente al completo.

*Il Ministro:* MEDICI.